

Assemblea Regionale Siciliana

CCCLXXXIII. SEDUTA

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 1951

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

Disegno di legge: «Istituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti elementari della Regione siciliana» (422) (Discussione):

PRESIDENTE 6806, 6809, 6810, 6811, 6813, 6814, 6817
6818, 6819

SAPIENZA, relatore di maggioranza 6806, 6811, 6814
6817, 6819

ADAMO DOMENICO 6808, 6815

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione 6809, 6811, 6812, 6813, 6814, 6816, 6818, 6819

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione 6810, 6811, 6813, 6814, 6818

ARDIZZONE 6811, 6812, 6815

POTENZA 6811, 6817

GENTILE 6818

(Votazione segreta) 6820

(Risultato della votazione) 6820

Disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 22 agosto 1947, n. 8, recante norme per l'espletamento dei concorsi regionali per posti di direttore didattico e di insegnante elementare» (528) (Per la discussione):

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione 6820

RESTIVO, Presidente della Regione 6821

PRESIDENTE 6821

Disegno di legge: «Nuove norme per le elezioni regionali» (377) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE 6821, 6823
6825, 6826, 6828, 6829, 6830

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore 6821, 6822, 6823, 6824, 6826, 6827, 6829, 6830

RESTIVO, Presidente della Regione 6823, 6824

BONFIGLIO 6825, 6828, 6830
6826, 6628

Pag.	
	BIANCO 6827
	GERMANA' 6828
	MAROTTA 6829
	BONGIORNO 6830
	POTENZA 6830
	Interpellanza (Annunzio) 6799
	Interrogazioni (Annunzio) 6800
	Mozione n. 89 degli onorevoli Nicastro ed altri sull'attività delle commissioni di cui all'articolo 39 della legge sulla riforma agraria (Discussione):
	PRESIDENTE 6800, 6805, 6806
	NICASTRO 6801
	PANTALEONE 6802, 6804, 6805
	MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste 6802, 6805
	Ordine del giorno (Inversione):
	ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione 6806
	PRESIDENTE 6806

La seduta è aperta alle ore 17,25.

D'AGATA, segretario dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

D'AGATA, segretario:

«Al Presidente della Regione ed all'Assessore al lavoro, alla previdenza ed all'as-

sistenza sociale, per conoscere quali provvedimenti intendono prendere per sollevare lo stato di gravissimo disagio prodottosi fra la larga massa di disoccupati di San Cataldo, aggravatosi per l'andamento particolarmente pesante dell'inverno in corso; e se fra i provvedimenti allo studio, ritengono che non sia consigliabile autorizzare l'apertura di cantieri di lavoro, promessi da oltre un anno ed ancora non iniziati. » (353)

ALESSI.

PRESIDENTE. L'interpellanza testè annunciata sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al suo turno.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

D'AGATA, segretario:

« All'Assessore delegato ai trasporti ed alle comunicazioni, per sapere:

1) per quale motivo i passaggi a livello ricadenti nella provincia di Messina rimangono chiusi per lunghi periodi in attesa di treni che transitano con rimarchevole ritardo, e per quale motivo tali passaggi restano chiusi per parecchio tempo ancora, anche dopo il transito dei treni;

2) in particolare, per quale motivo il passaggio a livello della Stazione Letojanni, lato Taormina, la sera del 6 corrente, verso le ore 24 è rimasto chiuso per circa un quarto d'ora dopo il transito di un treno merci proveniente da Catania;

3) se vi sono state negligenze nel personale ferroviario di stazione e se sono state prese sanzioni di carattere disciplinare. » (1258) (L'interrogante chiede la risposta scritta)

DANTE

« All'Assessore delegato ai trasporti ed alle comunicazioni, per sapere:

1) se gli risulta che è stata assegnata al servizio di collegamento fra Reggio e Messina la cosiddetta nave « Gennargentu » già adibita al trasporto dei detenuti tra Napoli e Procida;

2) nel caso affermativo, se tale assegnazione è, com'è augurabile, provvisoria e quando sarà restituito il regolare servizio di navi traghetti.

L'interrogante, per ogni buon fine, fa presente che l'assegnazione della « Gennargentu » ha provocato severo e legittimo malcontento tra la popolazione messinese che, lungi dal vedere migliorati i servizi di trasporto ferroviari, li vede, invece, peggiorati sempre più. » (1259) (L'interrogante chiede la risposta scritta)

DANTE.

« All'Assessore ai lavori pubblici ed all'Assessore all'igiene ed alla sanità, per conoscere quali provvedimenti intendano prendere in considerazione dei molteplici casi di tifo verificatisi a Villalba, in conseguenza della rottura dei tubi delle fognature con conseguente inquinamento dell'acqua potabile.

Questo stato di cose ha creato un vivo stato di allarme fra la popolazione, per cui si rende necessario un provvedimento igienico-sanitario e la riattivazione della fognatura di quel centro. » (1260) (L'interrogante chiede la risposta scritta)

ALESSI.

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè annunziate saranno inviate al Governo.

Discussione della mozione numero 89 degli onorevoli Nicastro, Franchina ed altri sulla attività delle commissioni di cui all'articolo 39 della legge sulla riforma agraria.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della seguente mozione presentata dagli onorevoli: Nicastro, Franchina, D'Agata, Monastero, Colosi, D'Antoni, Ferrara, Ramirez, Caltabiano, Castrogiovanni e Montalbano:

« L'Assemblea regionale siciliana,

in relazione al fatto che alcuni sindaci della Regione impongono ai contadini che presentano domanda per l'inclusione negli elenchi ai sensi dell'articolo 39 della legge di riforma agraria, la presentazione di documenti vari e costosi;

considerato che la legge fa soltanto obbligo ai richiedenti della presentazione della sola domanda;

considerato che la Commissione di cui allo articolo 39 è tenuta alla verifica di ufficio dei requisiti per la iscrizione negli elenchi e che tale compito può adempiere per la sua stessa composizione, in modo molto più agevole e spedito di quanto possa riuscire con le richieste individuali;

considerato in ogni caso che la pretesa documentazione, non compresa nelle disposizioni emanate dall'amministrazione comunale, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 39 della legge, viene richiesta soltanto ora e dopo il termine in detto comma stabilito, onde è che ad esso non può riconoscersi efficacia alcuna;

invita il Governo regionale

a dare disposizioni alle commissioni di cui all'articolo 39 di considerare necessaria, agli effetti della inclusione negli elenchi, la sola domanda, presentata nel termine di legge». (89)

Dichiaro aperta la discussione. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicastro, primo firmatario della mozione.

NICASTRO. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, la mozione in esame si riferisce all'articolo 39 della legge sulla riforma agraria, concernente la formazione degli elenchi degli aenti diritto ai lotti da assegnare sulle terre che saranno scorporate. In particolare la mozione si riferisce alla documentazione che viene richiesta in accompagnamento alla domanda presentata degli aenti diritto, per essere inclusi negli elenchi. Ora il terzo comma dell'articolo 39 stabilisce: « Hanno diritto ad essere inclusi « su loro domanda da presentarsi non oltre 60 « giorni dalla pubblicazione della presente « legge nell'elenco di ciascun comune, i la- « voratori agricoli capifamiglia che svolgo- « no la loro prevalente attività nel territorio « del comune stesso, anche se residenti in « altro comune, che non siano iscritti nei ruo- « li delle imposte dirette... ».

E' avvenuto che, successivamente al de- correre dei termini stabiliti dal penultimo comma dello stesso articolo, in cui è detto che a cura dell'Amministrazione comunale le disposizioni relative alla compilazione degli elenchi saranno rese pubbliche, è stata emanata una circolare dall'onorevole Assessore, che richiama le amministrazioni comunali, e per esse i segretari comunali che funzionano da segretari delle commissioni, ad ammettere negli elenchi gli aenti diritto, previa una documentazione piuttosto vasta. Documentazione che richiede un tempo non indifferente e parecchie migliaia di lire di spese.

Ciò senza considerare che i contadini dovranno spesso chiedere tali documenti in comuni diversi da quello di residenza. Tutto questo ha creato scompiglio e vivo malumore nei contadini.

Questi sono i documenti richiesti che dovranno accompagnare la domanda: certificato catastale (il catasto non è quasi mai nello stesso comune dove risiedono i contadini), stato di famiglia, attestato di iscrizione agli elenchi anagrafici, attestato di combattente, attestato di invalidità e di mutilato di guerra.

D'altro canto, la Commissione così come è costituita ha tutta la possibilità di accettare la legittimità degli aenti diritto ad essere inclusi nell'elenco. Sarebbe pertanto opportuno che i requisiti richiesti per l'inclusione nell'elenco fossero accertati d'ufficio. Infine, la circolare stessa emanata dall'onorevole Assessore non è legittima nei riguardi della legge perchè quest'ultima, allo articolo 53, parla di norme di attuazione: non si sarebbe dovuto, quindi, ricorrere ad una circolare, ma si sarebbe dovuto emanare una norma tempestivamente, ciò che non è avvenuto dato che una circolare non può avere carattere di norma.

Ora, senza voler fare polemiche, si tratta qui di andare incontro a questa esigenza, interpretando giustamente l'articolo 39, in modo da evitare l'enorme perdita di tempo e le spese non indifferenti a cui sarebbero soggetti i contadini. Trattandosi, infatti, di migliaia e migliaia di domande, ognuna delle quali richiederebbe due o tre mila lire di spese, si verrebbe ad imporre una spesa di circa 500 milioni ad una categoria che non è in grado di affrontarla. Ciò potrebbe in-

durre molti a rinunciare a questo diritto; ora non credo che questa sia stata la nostra intenzione legiferando per la riforma agraria.

Quindi, invitiamo il Governo ad emanare disposizioni perchè le Commissioni accettino le nuove domande salvo ad esperire di ufficio l'accertamento dei requisiti richiesti dalla legge. Così facendo agevoleremmo la inclusione negli elenchi, faremmo un'opera equa e giusta in favore dei contadini, che non sono affatto in grado di affrontare le spese necessarie o di andare incontro a perdite di lavoro, che graverebbero enormemente sul loro bilancio.

Credo che il Governo sia d'accordo e perciò non mi dilungo oltre ad esporre i motivi che ci hanno indotto a presentare questa mozione che ha raccolto l'adesione di quasi tutti i settori. Dico quasi tutti perchè a causa della discussione sulla legge elettorale non abbiamo avuto tempo per interpellare altri colleghi.

PANTALEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTALEONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto la parola per ribadire la necessità che non vengano fatte obiezioni alla presentazione delle domande tranne che non si voglia rendere inoperante la legge. Perchè il problema va impostato su questo punto: deve essere operante e non deve essere operante la legge? In Assemblea, da parte di molti deputati di molti settori, è stato, ad esempio, calorosamente sostenuto e sancito il principio del riconoscimento dei combattenti; ora molti comuni obiettano che la domanda presentata è nulla se alla medesima non viene alligato il certificato di combattente o di reduce.

Per la mia modesta esperienza e credo anche per l'esperienza di tutti, so che per ottenere un certificato dal distretto qualche volta passano mesi, senza dire che, dopo quanto è avvenuto nei distretti nell'anno 1943, soldati con 6 o 7 anni di servizio militare e 3 anni di prigionia ancora non risultano reduci. Ora questi poveri diavoli sono costretti ad alligare alla domanda il certificato di reduci, certificato che ancora, per esempio, il distretto non rilascia. Senza dire che se tutti coloro che dovranno presentare la domanda saranno obbligati a presentare i re-

lativi documenti (certificato militare, catastale etc...) per dimostrare che hanno tutti i diritti voluti dalla legge, bisogna quanto meno aumentare in misura iperbolica il personale degli uffici interessati, trattandosi di centinaia di migliaia di certificati.

Quindi, a me pare che il volere che la domanda sia corredata da altri documenti significhi, se intendiamo persistere in questo criterio, rendere inoperante la legge e volerla a qualunque costo sabotare in partenza. Ora ritengo che in questa Assemblea, nè da parte del Governo nè da parte di nessun deputato di qualunque settore, ci sia questa volontà. Quindi, non mi dilungo, dopo quello che ha detto l'onorevole Nicastro, nella certezza che l'Assemblea e, soprattutto, l'Assessore all'agricoltura, che ha la maggiore responsabilità circa l'attuazione della legge, sappia rendersi interprete di questa necessità. Perchè, se svuotiamo questa legge, svuotiamo l'Autonomia regionale, che veramente darà prova di vitalità se la riforma agraria verrà applicata nell'interesse e in difesa dei contadini siciliani.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, ne ha facoltà, per il Governo, l'Assessore all'agricoltura ed alle foreste.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Prima che vi legga il testo della circolare e prima che vi dica quello che si può fare da parte dell'Assessorato, intendo qui mettere in evidenza che l'Assemblea fu diverse volte invitata da me a porre attenzione alle disposizioni che stabilivano i termini in modo poco cauto e rigido (come, ad esempio, quello che stabiliva 15 giorni per la pubblicazione degli elenchi nell'albo dei comuni, termine che è umanamente impossibile rispettare). Comunque, la mozione presentata riesce doppiamente utile affinchè l'Assemblea sia informata sia di ciò che l'Assessorato ha fatto, sia di quello che il medesimo può ancora fare, se ne è autorevolmente sollecitato dall'Assemblea stessa.

L'argomento ci riporta al delicatissimo punto dell'articolo 39, cioè alla parte della riforma che maggiormente ci interessa e che ci mette in condizione di conoscere quali e quanti sono i lavoratori che veramente hanno diritto ad acquistare la terra, sia pure attraverso il sorteggio. Argomento delicato che ha mobilitato l'Assessorato, sta mobili-

tando i comuni, per riuscire nel complesso, arduo e difficile compito, che — per le ragioni che ho talvolta esposto in questa Assemblea — determina una affannosa ricerca, un'affannosa pressione per essere inclusi in una lista e in un elenco spesso senza averne diritto. Avevo già fatto noto all'Assemblea che la brevità dei termini stabiliti avrebbe potuto causare inconvenienti relativamente all'esecuzione del disposto. Voglio precisare oggi quanto è stato fatto dall'Assessorato, per fermare su questo argomento l'attenzione dell'Assemblea onde decidere che cosa resta da fare.

Con circolare 205 del 23 gennaio 1951, diretta a tutti i Sindaci dell'Isola, sono stati indicati i documenti da produrre a corredo delle domande per l'inclusione negli elenchi comunali autorizzando nello stesso tempo i comuni ad accettare anche quelle domande che risultassero non completamente documentate facendo salva la riserva da parte degli interessati di produrre i documenti mancanti entro il 15 marzo 1951. In questo ho mostrato di avere sensibilità anticipando le preoccupazioni che l'Assemblea sta chiaramente mostrando attraverso la mozione. C'è ancora da predisporre altre iniziative, ma è bene che ciò avvenga con l'autorità che mi viene da un mandato dell'Assemblea.

Con circolare numero 10161, l'Assessore alle finanze, interessato da me, ha raccomandato agli uffici distrettuali delle imposte dirette dell'Isola di rilasciare i certificati catastali richiesti ai fini dell'applicazione dello articolo 39 con precedenza assoluta e comunque non oltre 5 giorni dalla richiesta.

PANTALEONE. Ma si tratta di centinaia di certificati.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. La notizia di tale disposizione è stata comunicata, ai fini di una migliore diffusione tra le categorie interessate, a tutti i Sindaci dell'Isola con la predetta circolare 205 del 23 gennaio 1951. Con circolare 419 (è un assillo che abbiamo per questa riforma che siamo orgogliosi di attuare per potere constatare l'avvenuta frantumazione del latifondo) è stato segnalato ai Prefetti perché ne rendessero edotti i Sindaci dell'Isola che l'Assessorato, per venire incontro ai reduci lavoratori capi famiglia (or ora è stata accennata dall'onorevole Pantaleone questa

lacuna) e in considerazione del lungo tempo occorrente per il rilascio del foglio matricolare e della dichiarazione integrativa da parte del distretto militare, autorizzava a produrre in temporenea sostituzione un semplice certificato rilasciato dalla locale sezione dell'Associazione nazionale combattenti e reduci.

Infine con circolare numero 273 del 10 corrente mese, diretta a tutti i Sindaci dell'Isola, veniva portato a conoscenza delle categorie interessate che l'Assessorato alle finanze, su esplicita richiesta dell'Assessore all'agricoltura, aveva dato disposizione, con sua circolare numero 14443 del 6 corrente mese, agli uffici distrettuali delle imposte dirette, perchè i certificati di impossidenza o di possidenza, entro i limiti previsti dalla legge, venissero rilasciati con precedenza assoluta e possibilmente a vista. E' opportuno far rilevare che sarebbe accettabile qualsiasi proposta formulata dai firmatari della mozione e tendente a prolungare anche di due mesi i limiti di cui all'articolo 39, onde completare la documentazione e per l'accertamento dei requisiti in possesso degli aventi diritto all'inclusione negli elenchi.

Devo far presente che noi abbiamo imposto dei limiti per la presentazione di queste domande e che l'Assessorato ha superato lo argomento della presentazione dei documenti, rinviando il relativo termine fino al 15 marzo. Anzi, vorrei proprio spingermi a proporre che detto termine venisse rimandato fino all'ultimo giorno consentito dalla legge per l'approvazione delle domande stesse. Quindi, per il termine lascio libera l'Assemblea di esprimersi. Sarebbe poco pratico e richiederebbe un enorme dispensario di energia e di tempo accettare il principio della presentazione delle sole domande e affidare alle commissioni, e praticamente ai segretari comunali (mi seguano gli onorevoli deputati, perchè si determinerebbe un lavoro incredibile trattandosi della documentazione relativa a diecine di migliaia di domande) l'onere di accertare se i presentatori hanno diritto o meno di esser inclusi negli elenchi; poichè, a norma del terzo comma dell'articolo 39 della legge, hanno diritto ad essere inclusi negli elenchi di ciascun comune i lavoratori agricoli che svolgono la loro prevalente attività nel territorio.

rio del comune stesso anche se residenti in altri comuni.

In effetti, noi possiamo trovarci di fronte a inconvenienti gravi. Ora, mai in passato è stato affidato all'ufficio l'incarico della documentazione, ma sempre si è prescritto che il presentatore della domanda accompagni la domanda stessa con la documentazione minima indispensabile. In caso contrario dovremmo procedere ad una modifica della legge con un'altra leggina.

NICASTRO. Accertamenti di ufficio.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Non è possibile. Vorrei domandarvi: sapete quello che significa la richiesta di terra nei nostri comuni? Spesse volte si presentano anche coloro che non hanno diritto; quindi, si tratta veramente di diecine di migliaia di domande, che saranno avanzate. E' mai supponibile che i nostri comuni, in condizioni così malferme, (e lasciatemi dire, eufemisticamente, soltanto malferme) affrontino delle spese per la ricerca di documenti, che, per essere fatta non dall'intervento ma di ufficio, non può che riuscire tardiva? E' mai possibile riuscire ad attuare la riforma e, in particolare, quanto prescrive l'articolo 39, se non lasciamo a chi di ragione, a chi veramente ha interesse il compito della documentazione?

Possiamo stabilire che per l'avvenire sarà sufficiente la presentazione, nei termini della legge, di una qualsiasi domanda che successivamente sarà corredata dalla documentazione. Questo è stato già fatto nei riguardi degli ex-combattenti, dei contadini e dei lavoratori per i quali ho prorogato il termine per la presentazione dei documenti fino al 15 marzo. Col vostro voto vorrei estendere quest'ultimo termine al massimo possibile, in modo tale che comodamente gli interessati possano presentare la semplice domanda nel termine stabilito dalla legge e quindi, in un secondo tempo, i documenti.

Credo che possiamo trovarci pienamente d'accordo, sia nel ricollegarci a quanto è stato già fatto sia nel raccogliere l'istanza che parte, si può dire, dall'unanimità della Assemblea. Mi sembrerebbe veramente strano dovere ricorrere per questo argomento ad un'altra leggina, perché in tal modo daremmo prova della insufficienza della legge sulla riforma agraria. Quindi prego calda-

mente i presentatori della mozione, perché stabiliscano il termine massimo per la presentazione dei documenti, dato che in questo modo contentiamo pienamente tutti.

Potreste, però, darmi atto che da parte dell'Assessorato si è fatto, coraggiosamente, tutto quanto era possibile, dico « coraggiosamente », perché l'interpretazione di una legge così importante determina ovviamente, in chi è proposto ad una amministrazione, perplessità tali per cui si richiede il sostegno di coloro che hanno emesso la legge stessa.

PANTALEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTALEONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a mio avviso ritengo che sia impossibile agli interessati fornire la documentazione prevista nella circolare 205. Per quanto riguarda il certificato della sezione dell'Associazione combattenti, va bene, è possibile.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Si è già provveduto.

PANTALEONE. Esaminiamo il primo e il secondo punto della circolare: certificato catastale e stato di famiglia. Ogni ufficio tecnico erariale ha un carico medio da 5 a 6 comuni, con una popolazione media per ogni comune di 7 mila abitanti, e complessiva di 40 mila anime. Ora possiamo presumere che una percentuale pari ad un quarto della popolazione di quella determinata zona avrà il diritto di chiedere l'inclusione nell'elenco; quindi, su 40 mila persone, 10 mila affluiranno presso l'ufficio tecnico erariale per chiedere il certificato catastale, (perchè solamente l'ufficio tecnico erariale del capoluogo di provincia o di sezione rilascia certificati catastali).

Ammesso e concesso che per ogni certificato catastale occorrono 10 minuti, noi otteniamo qualche cosa come 100 mila minuti necessari per rilasciare certificati catastali a tutti i contadini di quella zona.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Mi piace lo sviluppo matematico!

PANTALEONE. Niente da ridere, onorevole Milazzo. Ammettiamo che giornalmente all'ufficio tecnico erariale si presentino solo 50 contadini appartenenti ai 6 o 5 comuni,

come ho poc'anzi considerato; ciò significa che uno o due impiegati di quell'ufficio, che è esclusivamente competente per il rilascio di certificati catastali, dovranno lavorare consecutivamente senza interruzione 6 ore al giorno. Ora, ammesso e concesso che il termine utile sia ancora di 40 giorni, si può calcolare che l'ufficio tecnico erariale adibendo due impiegati potrà rilasciare due mila certificati catastali. Se poi pensiamo a Monreale, a Cefalù o a Petralia, che hanno un territorio molto vasto (oltre ai territori dei comuni che sono aggregati all'ufficio erariale di quella determinata zona) lascio immaginare all'onorevole Assemblea come faranno i comuni a rilasciare questi benedetti certificati.

Lo stesso calcolo si potrà fare per gli stati di famiglia. Senza considerare che in alcuni comuni le domande potranno essere presentate da più della metà dell'intera popolazione. Mi dica, onorevole Assessore: come faranno questi comuni a rilasciare i certificati catastali e gli stati di famiglia, quando sappiamo (come è scritto sui filobus e sugli autobus di Palermo) che per ottenere un certificato di famiglia « a vista » passa una settimana? E badate che non si tratta di un solo certificato, ma di numerosi documenti: attestato d'iscrizione nell'elenco anagrafico comunale dei lavoratori agricoli comunali, atto notorio attestante lo svolgimento della prevalente attività nel territorio del comune etc. E' la commissione che con l'elenco completo delle generalità di ogni singolo lavoratore che ha presentato la domanda, in 48 ore potrà compiere, all'ufficio erariale o al distretto, l'accertamento degli aventi diritto. Non mi sembra affatto conducente fare affluire dai vari comuni 200 contadini all'ufficio competente perché ciò richiederebbe una settimana di tempo e non so con quale esito. Questo lavoro bisogna che lo compia la commissione; la quale deve avere il potere di fare gli accertamenti.

Ora non mi pare, signor Presidente, che noi, *d'emblée*, possiamo risolvere il problema: è, pertanto, necessario rinviare la discussione perché il problema possa essere esaminato nei vari dettagli e possa essere presentata di comune accordo all'Assemblea una proposta concreta.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo su questa proposta?

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Sono pienamente d'accordo. Devo, però, fare osservare che tutte queste difficoltà vengono a rendere impossibile l'attuazione della legge: solamente in quanto c'è l'interesse di tutti si può ottenere tempestivamente la presentazione della documentazione necessaria, altrimenti ciò è impossibile.

D'AGATA. Al contrario.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Basta incaricare il sindaco o il segretario comunale della richiesta di documenti perché tutto venga burocratizzato, cioè rallentato e reso di impossibile attuazione. La esperienza mi insegna che lasciando agli interessati l'incarico di presentare la documentazione si può raggiungere lo scopo; ciò che non avverrebbe ove si concentrassesse questo lavoro negli uffici. Comunque aderisco, nei limiti del possibile, al massimo delle richieste degli onorevoli firmatari della mozione.

PRESIDENTE. Il Governo è d'accordo perché si approvi la mozione?

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Sospendiamo la seduta per pochi minuti.

D'AGATA. E' possibile sospendere la discussione di questa mozione; così la seduta continua.

MONASTERO. Anche io desidero intervenire nella discussione.

PRESIDENTE. Potremmo continuare la seduta e trattare altri argomenti; nel frattempo i firmatari della mozione e l'Assessore potranno mettersi d'accordo.

CRISTALDI. Signor Presidente, sospendiamo per un quarto d'ora?

PANTALEONE. Onorevole Presidente c'è la mia proposta di sospendere per alcuni minuti in modo da potere giungere ad un accordo, tenendo magari una riunione fra tutti i deputati che qui si interessano all'argomento e con la partecipazione del Governo.

MONASTERO. L'Assessore ci riunisca in separata sede.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. La seduta può continuare, noi tratteremo la questione a parte.

PRESIDENTE. Allora il seguito della discussione è rinviato alla seduta successiva per dar tempo ai deputati di raggiungere un accordo.

Inversione dell'ordine del giorno.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Chiedo l'inversione dell'ordine del giorno per potere discutere con precedenza il disegno di legge sui ruoli transitori degli insegnanti della Regione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'inversione dell'ordine del giorno richiesta dal Governo.

(E' approvata)

Discussione del disegno di legge: « Istituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti elementari della Regione siciliana » (422).

PRESIDENTE. Secondo quanto ha stabilito l'Assemblea si proceda alla discussione del disegno di legge: « Istituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti elementari della Regione siciliana ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nella scorsa seduta è stata autorizzata la relazione orale, ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Sapienza, per svolgere la sua relazione.

SAPIENZA, relatore di maggioranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge sui ruoli transitori è una legge veramente attesa dalla scuola siciliana ed è stata oggetto di una viva polemica da parte della stampa. Naturalmente, i diversi interessi all'attuazione della legge hanno talvolta fatto perdere di vista il fine della legge stessa; che, attuata già in sede nazionale, viene oggi a ripercuotersi nella nostra Isola.

Nell'immediato dopoguerra, quando ancora l'amministrazione scolastica non aveva un suo assetto completo e stabile, e la possibilità

dei concorsi per il vaglio e la scelta degli insegnanti era ancora lontana, nacque l'esigenza di istituire un ruolo speciale transitorio, il cui fine doveva essere di venire incontro alle peculiari condizioni del personale fuori ruolo tanto danneggiato dalla guerra. Tale esigenza, allorchè fu riconosciuta dal Ministero e concretata poi nel relativo disegno di legge, produsse non lieve scalpore e un certo moto di sorpresa in quanto proprio il Ministero, per bocca del Ministro, aveva solennemente proclamato che nessuna cattedra di insegnamento in Italia dovesse essere occupata se non attraverso la legittima traietà dei concorsi. Comunque, le speciali esigenze dell'ora conciliarono la sorpresa con la dolorosa necessità individuale della massa dei reduci e dei combattenti che certamente erano stati danneggiati dall'evento bellico.

L'istituzione del ruolo transitorio riguardava tutte le amministrazioni e ci fu una legge madre del 7 aprile 1946, numero 262, da cui il Ministero prese le mosse per stabilire, con decreto legislativo 7 maggio 1948 numero 1127, quelle norme che disciplinavano questa particolare materia nel settore dell'insegnamento elementare. Ora, se tutto ciò si giustificava, nel periodo che precedeva i concorsi, logicamente però non poteva essere giustificato nel periodo successivo.

In un primo tempo — e io lo ricordo bene — l'Assessore dell'epoca, il compianto onorevole Scifo, rimase perplesso e si domandò se, nella imminenza del bando di concorso della Regione siciliana del 1947, si ritenesse necessario e conciliabile il bando per il ruolo transitorio, dato che la disposizione a carattere nazionale sanciva chiaramente che dovessero essere messi a disposizione del ruolo transitorio tutti i posti vacanti, dedito il numero dei posti da destinare al concorso. Facendo un calcolo, praticamente in Sicilia si sarebbero assegnati così pochi posti per cui non valeva la pena di suscitare tante speranze, per poi deluderle all'atto pratico dell'attuazione della legge.

Ma il concorso del 1947 che prevedeva 1.100 e più posti, in effetti, nella sua pratica realizzazione, permise di impostare un numero cospicuo di insegnanti di tutte le categorie bandendo ben 6 tipi di concorso con 27 graduatorie, nelle quali trovarono accoglimento tutte le situazioni più diverse, sia dei combattenti e reduci che degli assimilati,

come di tutte le altre categorie del personale civile. E noi sappiamo, e ciò è merito della Regione, che oltre 5mila posti vennero occupati. Per tali motivi, la presentazione dello stesso disegno di legge governativo, riguardante l'istituzione del ruolo speciale transitorio, è alquanto tardiva, ma necessitata dal fatto di non stabilire, nell'apprezzamento della classe magistrale, una sperequazione tra il trattamento in sede nazionale e quello in sede regionale; infatti, sappiamo che la classe magistrale è molto sensibile a questi raffronti, che talvolta interpreta non nel senso di un effettivo e verace interesse della scuola, quanto in quello certamente più ristretto delle categorie professionali.

Ed allora in Commissione questo progetto, che sembrava di facile soluzione, ebbe, invece, un dibattito molto accurato e approfondito; si profilaron diverse tesi, che si poterono conciliare, ma non al punto da eliminare una relazione di minoranza. Vi fu un disaccordo fra i componenti della Commissione circa la possibilità di limitare nel tempo la durata di queste graduatorie, ovvero di renderle indeterminate sino all'esaurimento. Intanto si appalsava — e molto grave — la possibilità della lesione dei diritti dei terzi: infatti non avremmo mai potuto vincolare indeterminatamente la massa dei posti, a danno di coloro che, avendo conseguito o essendo per conseguire l'abilitazione magistrale, sarebbero stati costretti ad attendere per lungo tempo che si esaurisse la graduatoria per il ruolo speciale, per potere a loro volta partecipare al concorso.

Io trascuro di accennare alle varie fasi per cui potè raggiungersi, in forma di compromesso, quella soluzione conciliativa, che forma oggetto e sostanza del disegno di legge, che viene presentato dalla Commissione. A somiglianza delle analoghe disposizioni contenute nella legge statale, da noi recepita nell'articolo 2, si sono stabilite tutte quelle norme che non possono essere elemento di contrasto, profilando viceversa quei caratteri differenziali, che da queste norme si allontanano, per essere più aderenti ai bisogni della classe magistrale della nostra Isola.

Si è stabilito, infine, per facilitare la possibilità di un concorso magistrale, di dividere l'attuale massa dei posti vacanti, attribuendo cioè i tre quinti dei posti al concorso magistrale, il cui bando è imminente (il disegno

di legge è stato già approvato dalla Commissione) e i due quinti degli attuali posti vacanti al ruolo transitorio.

Desidero ora definire la natura del ruolo transitorio sulla quale molti equivocano. Molti pensavano, ed anche autorevolmente, che il ruolo transitorio fosse una specie di graduatoria, nella quale trovano posto soltanto quegli insegnanti fuori ruolo, i quali annualmente costituiscono la massa che affolla gli elenchi dei provveditorati per gli incarichi e le supplenze. A questo punto è bene chiarire che, trattandosi di posti vacanti, che devono essere effettivamente occupati da questo personale fuori ruolo, si deve tener presente che questi insegnanti percepiscono uno stipendio pari a quello del personale ordinario, stipendio iniziale più gli altri emolumenti, comprese anche le mensilità del periodo estivo. Quindi noi ci siamo preoccupati che il numero dei maestri beneficiati da questo provvedimento di legge fosse esattamente pari ai posti vacanti, per evitare quell'assurda possibilità che l'erario della Regione mantenga degli insegnanti, senza i posti corrispondenti. Il concetto di limitare i posti fu accettato da tutta la Commissione, salvo il diverso punto di vista della minoranza, la quale vorrebbe che la attribuzione successiva annua di un quinto fosse estesa indeterminatamente, come dicevo poco fa, anzichè entro il termine di un quinquennio stabilito dalla maggioranza della Commissione. Quindi, per l'articolo 2 della legge, i ruoli speciali di cui al precedente articolo comprendono per ciascun provveditato un numero di posti pari ai due quinti di quelli vacanti del ruolo normale alla data del 31 dicembre 1950.

Questa è anche un'altra agevolazione, perché, mentre il provvedimento nazionale stabiliva la data del 30 settembre 1948, noi abbiamo voluto spostarla, appunto per comprendere un maggior numero possibile di beneficiari.

Un altro elemento che differenzia questa legge da quella statale è la riduzione del servizio minimo richiesto per poter partecipare a questo ruolo: mentre in quella statale è prevista, infatti, una durata di almeno quattro anni di servizio, nel nostro disegno di legge essa viene ridotta a tre anni, di cui uno prestato nel quinquennio 1945-50.

Poi seguono altre modalità che in effetti

rassomigliano a quelle della legge statale e quindi non rappresentano praticamente alcuna innovazione.

Dato che è assente il relatore di minoranza, sento il dovere di sostituirmi a lui in una questione obiettiva, in modo che l'Assemblea abbia la percezione esatta dei punti di vista della Commissione. L'onorevole Bosco, in accoglimento del desiderio di un largo strato di insegnanti interessati, avrebbe desiderato che la durata di cinque anni, con cui noi praticamente prolunghiamo la validità della graduatoria (perchè oltre all'attribuzione dei due quinti dei posti in atto vacanti, ogni anno, e per un quinquennio, un'aliquota di un quinto dei posti vacanti verrebbe attribuito ai ruoli trasitori) fosse abrogata e viceversa si andasse alla graduatoria ad esaurimento. Conseguentemente questo suo desiderio comporterebbe l'accoglimento di tutte le istanze e avremmo una massa di cinque, seimila maestri.

Praticamente noi dovremmo vincolare almeno per un ventennio questi posti a esclusivo beneficio della categoria dei fuori ruolo, trascurando completamente o meglio obliando il sacrosanto diritto di coloro che studiano e che, non avendo altri titoli che la loro giovinezza e la loro abilitazione, hanno il diritto di affrontare la lotta per la vita servendosi dell'unica arma del sapere e della intelligenza.

ADAMO DOMENICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO DOMENICO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho creduto opportuno prendere la parola in sede di discussione generale di questo disegno di legge perchè ho proposto un emendamento. L'emendamento da me proposto non troverebbe, diciamo così, una trattazione specifica se non nel quadro generale della legge. Appunto per questo, vorrei fare un po' la storia di un determinato gruppo di maestri fuori ruolo. Per riportarmi a questo vorrei si conoscesse anche il pensiero di un collega, l'onorevole Bosco. Egli aveva chiesto, quale relatore di minoranza, che la graduatoria del ruolo transitorio fosse considerata ad esaurimento. In sostanza, la questione sotto un certo aspetto è la seguente: nei concorsi magistrali banditi dalla Regione con legge 22 agosto 1947, numero 8, vi furono dei candidati i quali nelle prove

di esame sia scritte che orali riportarono i sei decimi, cioè a dire superarono le prove di esame. Ma questi candidati, pur avendo superato una prova di esame, non hanno — si dice — vinto il concorso; perchè? Perchè il concorso era bandito per titoli ed esami; quindi, superato l'esame, bisognava avere un corredo di titoli tale da raggiungere un determinato punteggio, col quale si sarebbe avuta l'attribuzione del posto.

Vi sono stati, dicevo, dei candidati i quali hanno superato l'esame perchè hanno avuto la sufficienza; ma il numero dei titoli, dei quali essi erano in possesso, non era tale da fare loro raggiungere quel punteggio onde potere avere attribuito il posto. Naturalmente i titoli si ottengono attraverso periodi di insegnamento, i titoli possono essere di reduce, di combattente, etc.; quindi la non attribuzione del posto non fu dovuta al fatto che questi candidati non erano idonei, ma soltanto al fatto che non avevano quei titoli sufficienti per raggiungere quel determinato punteggio onde avere attribuito il posto. Ed allora due deputati di questa Assemblea presentarono due disegni di legge che differivano nella forma, ma nella sostanza si equivalevano, poichè proponevano che tutti gli insegnanti fuori ruolo, che avevano partecipato al concorso di cui alla legge 22 agosto 1947, numero 8, ed avevano superato l'esame fossero dichiarati a tutti gli effetti idonei.

Non è il caso di dire in questa sede quali sono state le vicende di questi due disegni di legge, perchè questi, oltretutto, prevedevano anche la immissione dei maestri che avevano ottenuto la sufficienza nei ruoli ordinari. La Commissione non accettò, nella sua maggioranza, questa seconda parte. Non l'accettò perchè emersero anche questioni giuridiche le quali facevano intravedere lesioni di diritto nei confronti dei terzi. La Commissione, però, venne nella determinazione di accettare la prima parte di questi due disegni di legge, cioè a dire quella parte relativa alla dichiarazione di idoneità di questi maestri elementari; tanto è vero — onorevole Assessore, è stato proprio così — che nel disegno di legge relativo al bando di nuovi concorsi in Sicilia, licenziato dalla Commissione, pare che questa clausola sia stata inserita.

Ad ogni modo lo vedremo quando discuteremo il disegno di legge relativo ai nuovi concorsi. Adesso, passando alla questione

dei ruoli transitori, troviamo esatto tutto quello che ha detto l'onorevole Sapienza, ma nel disegno di legge relativo ai ruoli transitori, all'articolo 3, troviamo che, ai fini della immissione nei ruoli transitori, è necessario che gli insegnanti fuori ruolo abbiano i seguenti requisiti: anzitutto abbiano la qualifica di buono e poi abbiano compiuto tre anni di servizio dei quali uno almeno nel quinquennio 1945-50 (per reduci ed ex combattenti questo periodo si riduce ad un anno). Si dice poi alla lettera b) del citato articolo 3 che coloro, che nelle prove scritte ed orali dei concorsi banditi in virtù della legge regionale citata hanno ottenuto l'idoneità ed hanno prestato un anno di servizio, possono essere ammessi al ruolo transitorio.

Arrivati a questo punto, devo fare presente alla Assemblea qualche cosa che spero si vorrà tenere in debita considerazione.

PRESIDENTE. Ne parleremo quando sarà il momento opportuno, al momento della discussione degli articoli.

ADAMO DOMENICO. Signor Presidente, vorrei inserirlo in quello che sto dicendo, come accenno generale.

BONGIORNO. Poi lo ripeterà.

ADAMO DOMENICO. Vorrei parlarne ora per non parlarne più. Immissione nei ruoli transitori non significa attribuzione dei posti nei ruoli transitori. Cioè, tutti coloro i quali hanno compiuto tre anni di servizio, di cui uno nel quinquennio '45-50, possono partecipare alla graduatoria nei ruoli transitori; gli ex combattenti e reduci che hanno compiuto un anno di servizio possono partecipare ai ruoli transitori; tutti coloro che hanno avuto i sei decimi al concorso '47-48, con un anno di servizio, possono partecipare al ruolo transitorio; che cosa avverrà quando tutti costoro parteciperanno ai ruoli transitori? Una cosa semplice: si farà una graduatoria. Nella formulazione di questa graduatoria coloro i quali avranno maggiori titoli, avranno un punteggio superiore. Di conseguenza noi avremo insegnanti fuori ruolo che hanno compiuto otto anni di servizio, e saranno i primi; quelli che ne hanno sette verranno dopo, quelli che ne hanno sei dopo ancora, e via di seguito; praticamente quello che noi abbiamo voluto dare alla lettera b) dello articolo 3 a coloro i quali hanno superato la

prova di esame del concorso regionale lo abbiamo annullato nello stesso momento in cui l'abbiamo dato, perchè coloro i quali hanno tre anni di servizio avranno un punteggio in base al servizio stesso e supereranno indubbiamente in graduatoria coloro i quali hanno superato la prova di esame ed hanno un solo anno di servizio. Gli insegnanti che pur avendo parecchi anni di servizio non hanno vinto nessun concorso, non sono stati idonei in nessun concorso, otterrebbero il posto di ruolo transitorio; mentre costoro, che hanno superato un esame (e che, quindi, praticamente se avessero avuto i titoli avrebbero avuto diritto ad avere un posto in pianta stabile), resterebbero fuori.

Ora, a me sembra che questo sia veramente un assurdo; ed è per questo che io ho voluto illustrare quale è il mio pensiero in ordine a questa legge e quale è il valore del mio emendamento con il quale chiedo che tutti gli insegnanti fuori ruolo, che nel concorso di cui alla legge regionale 22 agosto 1947, numero 8, hanno avuto la sufficienza, devono avere la precedenza perchè hanno superato, a mio avviso, un concorso e quindi hanno dei titoli superiori a coloro i quali, avendo insegnato per diversi anni, non hanno vinto nè sono stati idonei in alcun concorso.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, ne ha facoltà, per il Governo, l'Assessore alla pubblica istruzione.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Credo di non avere nulla da aggiungere alla relazione così chiara ed esplicita fatta dall'onorevole Sapienza. La urgenza di approvare il provvedimento è tale, che ritengo non sia il caso di spendere molte parole; piuttosto, poichè l'onorevole Adamo ha accennato ad un problema che, così a prima vista, sembra seducente, ma che a mio modo di vedere manca assolutamente di base, è necessario dire che, se si volessero realizzare i desideri segnalati dall'onorevole Adamo, non basterebbero tutti i posti che vi sono in Sicilia.

ADAMO DOMENICO. Non chiedo un aumento di posti.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Gli insegnanti sono incontentabili, e ognuno di essi ha una sua determinata tesi da sostenere. Comunque, come

dicevo, in sostanza l'onorevole Adamo dice che poichè ci sono degli insegnanti, i quali hanno partecipato al concorso del 1947 e non sono riusciti ad avere il punteggio di 105, ma hanno avuto 96, per aver conseguito sei decimi tanto nello scritto quanto nell'orale, noi, questi insegnanti dovremmo metterli in una graduatoria privilegiata. Sostanzialmente questa è la tesi dell'onorevole Adamo, il quale però deve ricordarsi che anche lui ha votato la legge del 1947.

Abbiamo stabilito, con tale legge, che potevano ritenersi vincitori i primi 1.084 e che si dovevano ritenere idonei tutti coloro che avessero conseguito almeno 105 di punteggio; quindi, tutti coloro che non hanno conseguito il 105 e che vengono dopo, sono dei bravi maestri, ma non sono né idonei, né vincitori. Questo è evidente.

Nella magistratura, ad esempio, quando si mettono in concorso 100 posti, colui il quale si piazza al centunesimo posto non acquista alcun diritto e, se vuole entrare nella magistratura, deve fare un altro concorso. Se dessimo a costoro una posizione di privilegio, ci troveremmo ad immettere come titolari, o perlomeno come titolari attraverso il ruolo transitorio, maestri che, avendo perduto un concorso, verrebbero ad entrare per il rotto della cuffia. Tutto questo non mi pare legale, e forse neanche morale.

Che cosa ha fatto la Commissione? La Commissione anzitutto non poteva accogliere la richiesta di ritenere come idonei questi insegnanti perchè ostava la legge già applicata e se questo si fosse fatto vi sarebbe stata lesione dei diritti dei terzi; non poteva, se non con un atto di clemenza, che comprenderli nella graduatoria del ruolo transitorio, il che non significa che le aspettative di questi giovani saranno deluse, perchè si sa che con un quinto di posti riservati per cinque anni consecutivi è poi troppo difficile che costoro possano riuscire ad ottenere il posto. Infine, come sa bene l'onorevole Adamo, c'è la legge per i concorsi normali, ai quali questi giovani possono partecipare in condizione di privilegio di fronte agli altri perchè in tale legge abbiamo stabilito che il punteggio da essi conseguito dovrà essere valutato.

Ed allora la precedenza che richiederebbe l'onorevole Adamo non può essere accolta

dal Governo, perchè a questo osterebbe la legge del '47 già attuata; osterebbe anche un principio perchè questi insegnanti che non hanno conseguito il 105 sono nelle identiche condizioni di tutti gli altri che non hanno vinto il concorso. D'altro canto il ruolo transitorio provvede in confronto di coloro che hanno già insegnato ed hanno un minimo di anzianità professionale.

ADAMO DOMENICO. E che sono stati bocciati nel concorso regionale.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Non ha importanza, perchè coloro che non hanno conseguito 105 punti sono dei bocciati come tutti gli altri. Non andiamo a sottilizzare. Quindi, quello che si è potuto fare è stato di includerli con un anno di servizio prestato nella graduatoria del ruolo transitorio, e penso che più di questo la Commissione non avrebbe potuto fare perchè se avesse concesso un privilegio maggiore avrebbe urtato contro la legge e contro un principio di giustizia equitativa nei confronti di tutti gli altri. Prego pertanto l'Assemblea di approvare il progetto di legge così come proposto dalla Commissione. Sull'emendamento, quando saremo arrivati all'articolo 3, discuteremo.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di manifestare il suo parere.

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione. La Commissione non ha nulla da aggiungere a quello che ha detto il Governo e a quello che ha detto l'onorevole Sapienza.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e metto ai voti il passaggio alla discussione degli articoli.

(E' approvato)

Do lettura dei singoli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

« Sono istituiti ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole elementari della Regione siciliana. »

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Propongo il seguente emendamento:

sostituire all'articolo 1 il seguente:

Art. 1,

« E' istituito, presso ciascun provveditorato agli studi della Regione siciliana, un ruolo speciale transitorio per il personale insegnante non di ruolo delle scuole elementari. »

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione. Tutto ciò è previsto all'articolo 2, ripeterlo sarebbe pleonastico.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. L'articolo 2 è conseguenziale dell'articolo 1 e, quindi, è necessario metterlo anche in questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 proposto dall'onorevole Assessore alla pubblica istruzione..

(E' approvato)

Art. 2.

« I ruoli speciali di cui al precedente articolo comprendono, per ciascun provveditorato agli studi, un numero di posti pari ai due quinti di quelli vacanti nei ruoli normali alla data del 31 dicembre 1950.

Ai detti ruoli è inoltre annualmente attribuito per un quinquennio un quinto dei posti vacanti al 30 settembre. »

Gli onorevoli Potenza, Taormina, Adamo Ignazio, Gugino e Cuffaro hanno presentato il seguente emendamento:

sostituire al secondo comma il seguente:

« Ai detti ruoli è, inoltre, annualmente attribuito un quinto dei posti vacanti al 30 settembre di ogni anno, fino ad esaurimento della graduatoria dei vincitori. »

ARDIZZONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARDIZZONE. Chiedo che l'articolo venga votato per divisione, votando separatamente i due comma.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Al fine di stabilire l'ammontare dei posti ritengo necessario il seguente emendamento:

aggiungere in fine al primo comma le parole: « esclusa ogni distinzione di posti maschili, femminili e misti ».

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione. Ritengo che l'emendamento sia superfluo; non facendone speciale menzione ci si intende riferire a tutti i posti.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Se noi dobbiamo fare un quinto dei posti maschili, un quinto dei posti femminili ed un quinto dei misti, il numero può variare in più o in meno; invece complessivamente il numero è quello che è.

ARDIZZONE. E' così.

SAPIENZA, relatore di maggioranza. La Commissione accetta per ragioni di praticità.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'emendamento Romano Giuseppe al primo comma.

(E' approvato)

Pongo, quindi, ai voti il primo comma dell'articolo 2 quale risulta dopo l'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

Passiamo all'emendamento proposto dagli onorevoli Potenza ed altri al secondo comma.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Potenza per darne ragione.

POTENZA. Mi pare che la ragione dello emendamento sia chiara. Il testo della Commissione attribuisce, ai ruoli due quinti dei posti vacanti al 31 dicembre 1950 e inoltre per un quinquennio un quinto dei posti vacanti al 30 settembre di ogni anno. Noi proponiamo che questa attribuzione di un quinto dei posti vacanti al 30 settembre sia mantenuta fino ad esaurimento della graduatoria dei vincitori. Mi pare evidente il motivo per cui è stato presentato questo emendamento, e penso che l'Assemblea vorrà accoglierlo. Non c'è nessuna ragione che fra i vincitori alcuni rientrino nell'aliquota di

due quinti del primo anno, oltre che nelle aliquote annuali di un quinto dei cinque anni successivi, mentre altri debbano rimanere esclusi, pur essendo tutti nelle stesse condizioni. E' per una evidente ragione di giustizia che chiedo che questa riserva di un quinto dei posti sia fatta fino ad esaurimento della graduatoria dei vincitori.

ARDIZZONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARDIZZONE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, devo premettere che parlo a titolo personale e non come componente della Commissione. Devo anche ricordare il significato del ruolo transitorio. Il Governo centrale non poteva non tener conto del fatto che molti insegnanti non titolari erano stati per lunghi anni in guerra in difesa della Patria e che a causa degli eventi bellici nessun concorso era stato fatto, per cui gran numero di questi insegnanti si trovavano ad aver già superato i limiti di età per i concorsi. Numerosi erano coloro che erano stati comandati nelle scuole, ma che pure non avevano alcuna sicurezza per la vecchiaia e nessun diritto di godere la pensione. Bene ha fatto il Governo centrale ad istituire questo ruolo transitorio, non in quanto dal ruolo transitorio si può passare al ruolo ordinario (perchè non è così), ma in quanto è un ruolo che vive e muore in un certo periodo di tempo. E la Commissione, ed io nella Commissione, abbiamo detto che, per rispondere al significato morale del ruolo transitorio e al suo indirizzo informatore, non potevamo dargli un carattere di assegnazione di posti fino ad esaurimento, perchè noi in tal caso anzitutto avremmo svisato il significato morale dato al ruolo transitorio dal Governo centrale e condiviso da tutti noi della Regione e impedito di partecipare ai concorsi a quella massa di giovani che esce dalle scuole.

Allora è necessario un ruolo transitorio limitato nel numero di posti e nel tempo.

Ecco il significato della nostra proposta. Si è così arrivati ad una forma di accomodamento e si è detto: assegniamo i due quinti dei posti vuoti in quest'anno, nel 1950; i tre quinti li metteremo a disposizione dei concorsi per esami per il nuovo anno e questo è già stato fatto, come ha detto il relatore, onorevole Sapienza. Quindi per il primo anno sono i due quinti. Poi, dei posti che si ren-

deranno vacanti nel successivo anno, daremo il quinto, e la graduatoria si farà per cinque anni.

Se noi, secondo l'emendamento dell'onorevole Potenza ed altri, portiamo questa graduatoria fino ad esaurimento, dove saranno i vincitori? Tutti saranno vincitori, e concorsi, onorevole Assessore, non ne faremo più. Per questo motivo insisto e prego l'Assemblea di aver presente dinanzi agli occhi e dinanzi al cuore, che fare la graduatoria ad esaurimento significa impedire ai giovani di crearsi un avvenire e significa trovarci questi giovani, domani, contro. Moralmente non possiamo accettare né questo né altri emendamenti che applichino la graduatoria fino ad esaurimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Assessore alla pubblica istruzione.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Vorrei far rilevare all'onorevole Potenza che l'emendamento proposto, in sostanza, riuscirebbe a danno degli stessi concorrenti, perchè la graduatoria sarebbe così numerosa che non si arriverebbe mai a poterli collocare; e questa gente dovrebbe aspettare 10, 20, 30 anni (perchè di questo si tratta). Invece, col ruolo transitorio, si cerca di venire incontro a tutti quegli insegnanti che per limite di età non possono fare concorsi; infatti, troveremo, nell'articolo successivo, che per i ruoli transitori non è richiesto un limite di età. Invece i giovani, che avranno la possibilità, per la loro età e per la loro cultura, di partecipare ai prossimi concorsi, conquisteranno un posto definitivo.

Quindi, praticamente, se noi dovessimo attuare la graduatoria ad esaurimento, finiremmo col danneggiare gli stessi concorrenti. Aggiungo che la innovazione del quinto è un beneficio che la Commissione ha voluto dare ai concorrenti attraverso una discussione laboriosa e che nei ruoli transitori nazionali questo quinto non è previsto. I ruoli transitori in sede nazionale sono stati banditi per un numero di posti stabilito ed oltre quelli non c'è stata alcuna possibilità di assegnarne altri. Non c'è in sede nazionale un progetto per la istituzione di un ruolo ad esaurimento; alcuni deputati, in sede nazionale, avevano esaminato questa possibilità, ma si sono dovuti ricredere proprio

per le stesse ragioni che ho esposto, e cioè perchè si finirebbe per danneggiare gli stessi insegnanti. Non posso quindi accettare lo emendamento, indipendentemente da quanto possa pensarne la Commissione.

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione. La Commissione a maggioranza non accetta l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Potenza ed altri sostitutivo del secondo comma.

(*Non è approvato*)

Metto ai voti il secondo comma nel testo della Commissione.

(*E' approvato*)

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso, nel seguente testo risultante dagli emendamenti approvati:

Art. 2.

« I ruoli speciali di cui al precedente articolo comprendono, per ciascun provveditorato agli studi, un numero di posti pari ai due quinti di quelli vacanti nei ruoli normali alla data del 31 dicembre 1950, esclusa ogni distinzione di posti maschili, femminili e misti. »

Ai detti ruoli è inoltre annualmente attribuito per un quinquennio un quinto dei posti vacanti al 30 settembre. »

(*E' approvato*)

Passiamo all'articolo 3:

Art. 3.

« Ai fini della immissione nei ruoli suddetti gli abilitati all'insegnamento elementare, debbono aver prestato, alla data del 1° ottobre 1950, nelle scuole elementari statali, non meno di tre anni di servizio da provvisorio o supplente, con la qualifica almeno di « buono », di cui uno nel quinquennio 1945-50 nella Regione siciliana. »

Il periodo di servizio è ridotto ad un anno, purchè prestato nel predetto quinquennio:

a) per i maestri ex combattenti, reduci ed assimilati;

b) per coloro che nelle prove scritte e o-

rali dei concorsi banditi in virtù della legge regionale 22 agosto 1947, n. 8, abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi.

L'ammissione al concorso per i ruoli speciali transitori non è subordinata al limite di età. »

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dell'onorevole Adamo Domenico:

sostituire al secondo comma i seguenti:

« Il periodo di servizio è ridotto ad un anno, purchè prestato nel predetto quinquennio, per i maestri ex combattenti, reduci ed assimilati. »

Coloro che nelle prove scritte ed orali dei concorsi banditi in virtù della legge regionale 22 agosto 1947, n. 8, hanno riportato una votazione non inferiore ai sei decimi hanno la precedenza nell'attribuzione dei posti disponibili di cui alla presente legge. »

— dagli onorevoli Potenza, Adamo Domenico, Cuffaro, Colosi e Mare Gina:

aggiungere alla lettera a) del secondo comma dopo la parola: « reduci » le altre: « partigiani della guerra di liberazione » e dopo la parola: « assimilati » le altre: « e sinistrati di guerra ». »

— dagli onorevoli Gentile, Cacciola, Adamo Domenico, Landolina e Marchese Arduino:

aggiungere alla lettera a) del secondo comma dopo le parole: « assimilati » le altre: « sinistrati di guerra ». »

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione Parlo soprattutto alla Commissione. Poichè noi all'articolo 4 e all'articolo 5 parliamo di insegnanti che non hanno insegnato nelle scuole di Stato e che pure abbiamò incluso per concorrere ai ruoli transitori, è necessario che noi, all'articolo 3, per non trovarci in contraddizione con tali articoli, togliamo le parole « nelle scuole elementari statali » in modo che l'articolo potrebbe suonare così: « Ai fini della immissione nei ruoli suddetti gli abilitati allo insegnamento elementare debbono aver prestato alla data del 1° ottobre 1950 non meno di tre anni di servizio scolastico da

« provvisorio o supplente con la qualifica non inferiore a « buono », di cui uno almeno nel quinquennio scolastico 1945-50 nella Regione siciliana ».

Se la Commissione è d'accordo, e credo che non ci debbano essere difficoltà, dobbiamo coordinare questo articolo con l'articolo 4, dove si parla di scuole carcerarie, scuole parificate e scuole sussidiarie a tipo popolare.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa formulazione?

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione. La Commissione non accetta lo emendamento proposto.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Mi permetto insistere nella formulazione da me proposta, perché mi pare più corretta nell'interesse della classe magistrale. C'è una contraddizione tra scuola di stato parificata, scuola popolare e scuola sussidiaria.

BARBERA LUCIANO. Sarebbe opportuno che la Commissione esponesse le ragioni per cui è di questa opinione.

SAPIENZA, relatore di maggioranza. L'insistenza della Commissione per non togliere il termine « statale » è puramente cautelativo; perché potrebbe verificarsi il caso di insegnanti, che per anni e anni abbiano prestato servizio in scuole assolutamente private.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Ma vi è l'articolo 4 che prevede il caso. C'è il riferimento all'articolo 12 del decreto legislativo 7 maggio 1948.

SAPIENZA, relatore di maggioranza. Nell'articolo 4 si parla di scuole statali o assimilate; anche le scuole sussidiarie popolari sono scuole statali. Ma noi vogliamo precludere il passo a quella scuola assolutamente privata, il cui servizio, fra l'altro, non può essere neanche certificato, perché il servizio, per essere certificato, deve essere documentato da organi della scuola.

PRESIDENTE. E allora, la Commissione non accetta l'emendamento?

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Io insisto.

SAPIENZA, relatore di maggioranza. La Commissione propone di lasciare la dizione: « nelle scuole elementari statali », aggiungendo dopo tale dizione l'altra: « o legalmente riconosciute ». In tal modo si viene incontro all'esigenza prospettata dall'Assessore, evitando, però, il pericolo che possa essere valutato il servizio prestato presso scuole assolutamente private.

PRESIDENTE. Il Governo ritira il suo emendamento?

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. A nome del Governo aderisco all'emendamento proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. E allora possiamo votare il primo comma con l'aggiunta proposta dalla Commissione.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. A nome del Governo, propongo il seguente emendamento:

sostituire, nel primo comma, alle parole: « con la qualifica almeno di « buono », di cui uno nel quinquennio scolastico 1945-50 » le altre: « con la qualifica non inferiore a « buono », di cui uno almeno nel quinquennio scolastico 1945-50 ».

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo « o legalmente riconosciute » proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo.

(E' approvato)

Metto ai voti l'emendamento testè proposto dal Governo e accettato dalla Commissione.

(E' approvato)

Metto ai voti il primo comma nel testo risultante dagli emendamenti approvati.

Lo rileggono:

« Ai fini della immissione nei ruoli sudetti gli abilitati all'insegnamento elementare debbono aver prestato, alla data del 1° ottobre 1950, nelle scuole elementari statali o legalmente riconosciute, non meno di tre anni di servizio da provvisorio a supplente, con la qualifica non inferiore a « buono », di cui al-

meno uno nel quinquennio scolastico 1945-50 nella Regione siciliana. »

(E' approvato)

Passiamo al secondo comma, al quale è stato presentato l'emendamento sostitutivo dall'onorevole Adamo Domenico, di cui ho già dato lettura.

Il proponente onorevole Adamo Domenico ha facoltà di parlare per illustrarlo.

ADAMO DOMENICO. Nel mio emendamento si propone che gli ex combattenti e reduci debbano avere prestato un anno di servizio, mentre coloro che hanno superata la prova del concorso 27 agosto 1947 numero 8 raggiungendo i sei decimi abbiano la precedenza nell'attribuzione dei posti. (Interruzione)

Al riguardo vorrei precisare all'onorevole Caltabiano, il quale mi ha chiesto a quante persone interesserebbe la norma da me proposta, che si tratta di 230-250 persone. (Commenti)

RUSSO. No, saranno 500.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Non è una questione di numero, ma una questione di principio.

ADAMO DOMENICO. Volevo dire, a chiarimento di quanto ho già detto, che in sostanza si verifica questo caso: io ed un altro, ad esempio, partecipiamo allo stesso concorso bandito con la legge 27 agosto 1947, numero 8. Io non riesco, sono bocciato, e il mio collega, invece, riesce ad avere i suoi sei decimi.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Con sei decimi non è riuscito.

ADAMO DOMENICO. Ha avuto la sufficienza. Ha superato una prova d'esame. Penso che, quando a scuola si hanno sei decimi, si è idonei.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. La scuola è una cosa; il concorso è un'altra cosa.

RUSSO. Così si confonde la questione.

ADAMO DOMENICO. Credo che quello che sto per dire oggi riaffiorerà domani se discuteremo la legge sui nuovi concorsi magistrali. I colleghi della Commissione me ne

devono dare atto. In un articolo si dice che coloro che hanno avuto i sei decimi in quel concorso hanno una certa preferenza. Poichè ora si sostiene che non sono idonei, devo dire che avevo presentato un disegno di legge e la Commissione lo ha approvato, ma non ha voluto portarlo in Assemblea perchè la Commissione stessa ha deliberato di riconoscere che coloro che avevano superato la prova d'esame e avevano ottenuto sei decimi... (Interruzione dell'onorevole Romano Giuseppe)

Signor Assessore, Ella non può intervenire in questa discussione: non sa quello che è avvenuto in Commissione.

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione. Si tratta di punteggio, onorevole Adamo.

ADAMO DOMENICO. Se la Commissione non fosse venuta in questa determinazione, io avrei chiesto che il mio disegno di legge fosse portato in Assemblea. Partendo da questo presupposto vi può essere un maestro che ha superato l'esame...

RUSSO. Non lo ha superato.

CALTABIANO. Qui sta il punto, caro collega: in un concorso, quello che Ella ha chiamato sufficienza si chiama idoneità, ed essa era stabilita per 105 punti. Se costoro sono al di sotto di 105 punti non sono idonei. Non creiamo equivoci.

ADAMO DOMENICO. Hanno superato l'esame. Hanno avuto sei decimi alle prove scritte e sei decimi alle prove orali.

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione. E' un equivoco.

ADAMO DOMENICO. Quindi ci troveremo in questa condizione. Io che ho avuto i sei decimi e, pertanto, la sufficienza, se ho un anno di servizio in meno, resto fuori; coloro che hanno un anno di servizio più di me, pur non avendo vinto il concorso, entrano nel ruolo transitorio. Questo mi sembra un assurdo, e penso che l'Assemblea non possa legiferare sull'assurdo.

ARDIZZONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARDIZZONE. L'onorevole Adamo ha creduto di dimostrare la utilità del suo emenda-

mento, dicendo che vi sono dei reduci che hanno partecipato al concorso e non sono stati vincitori e ciononostante ora, attraverso la lettera a) dell'articolo 3, entrano nel ruolo transitorio, mentre quelli che hanno partecipato al concorso per titoli ed esami ed hanno raggiunto nelle prove scritte ed orali la votazione di sei decimi, pur potendo partecipare al concorso per il ruolo transitorio, non hanno riconosciuto nessun privilegio rispetto ai reduci; quindi vi sono dei bocciati che hanno il privilegio e dei non bocciati che, benchè idonei, non lo hanno.

Bisogna anzitutto precisare che il concorso era per titoli ed esami e che ci sono vincitori di concorso e altri che non sono vincitori di concorso.

ADAMO DOMENICO. Perchè non lo sono stati? Perchè non hanno avuto titoli.

ARDIZZONE. E' vero che gli onorevoli Adamo Domenico e Dante hanno presentato un disegno di legge sull'argomento; ma è pur vero che noi in Commissione abbiamo detto: possiamo dare a questi individui, che hanno avuto i sei decimi, un titolo agli effetti di un eventuale concorso, ma non mai dare un titolo di assoluta idoneità, tale da conferire il diritto ad essere considerati come vincitori del concorso per il ruolo transitorio. Infatti, è per questo motivo che il disegno di legge sul nuovo concorso, in un certo articolo, dice che quelli che hanno avuto i sei decimi avranno un particolare trattamento.

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione. Si dà questo titolo a coloro che hanno partecipato a un concorso e hanno avuto i sei decimi; ma non dobbiamo dire che sono vincitori e che sono idonei.

GUGINO. E' un punteggio, non è un titolo.

ARDIZZONE. Ma io domando all'onorevole Adamo: perchè ha ricordato soltanto i reduci, che hanno partecipato al concorso regionale e sono stati bocciati, e non ha ricordato tutti gli altri che hanno avuto in altri concorsi nazionali i sei decimi? Anche essi avrebbero avuto dei diritti se si fosse accettata la tesi dell'onorevole Adamo.

ADAMO DOMENICO. Non ho parlato solo di reduci.

ARDIZZONE. Ci sono insegnanti elementari che hanno partecipato, pur non essendo reduci, ad altri concorsi, che nel passato sono stati indetti dallo Stato, hanno avuto i sei decimi e non sono stati vincitori di concorsi; perchè non li considera pure nel suo emendamento? Allora sì che vi sarebbe un principio di equità.

ADAMO DOMENICO. Consideriamoli pure, sono d'accordo.

ARDIZZONE. Ma se prendiamo in considerazione tutti costoro, onorevole Adamo, noi utilizziamo il ruolo transitorio soltanto per dare il posto ad essi, ma non manteniamo quel significato morale che il ruolo transitorio, promosso dal Governo nazionale, aveva e deve avere. Questo significa non dare i posti a coloro che si sono sacrificati e che hanno superati i limiti di età.

Pertanto, onorevole Presidente, io sono contro l'emendamento. Adamo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Anche il Governo non può accettare questo emendamento. L'onorevole Adamo dovrebbe convincersi di un argomento così evidente, che il non averlo tenuto presente fa torto alla sua intelligenza, pur facendo onore al suo entusiasmo per venire incontro a questi insegnanti. La legge del 1947 stabiliva il minimo di 105 punti per gli idonei; tutti gli altri non sono né vincitori, né idonei, ma sono come quelli che non hanno fatto il concorso o che non hanno raggiunto il punteggio di sei decimi. Noi non possiamo disancorarci da un principio di diritto, perchè altrimenti andremmo al di là della competenza di una Assemblea legislativa. Quindi l'emendamento non si può accettare. L'accenno fatto alla legge per i concorsi per posti di ruolo ordinari è un'altra questione. La Commissione non ha dato il privilegio, ma semplicemente un punteggio a quelli che hanno avuto sei decimi nello scritto e nell'orale; ma è stata anche quella una larghezza verso coloro che si trovano in questa situazione. Quindi, pregherei l'onorevole Adamo di non insistere nel suo emendamento, perchè gli interessati avranno riconosciuto un punteggio quando faranno gli

esami per il ruolo ordinario e potrà anche darsi che con questo punteggio vincano il concorso.

PRESIDENTE. La Commissione ha altro da aggiungere?

SAPIENZA, *relatore di maggioranza*. Perchè non rimanga ombra di dubbio vorrei chiarire questo punto, che è veramente delicato. Io mi rendo conto del valore dell'esigenza prospettata dall'onorevole Adamo, che dice: ci troviamo dinanzi a elementi che in un concorso, pur non essendo risultati vincitori, hanno conseguito un punteggio minimo di trenta cinquantesimi, cioè di sei decimi nelle prove scritte e orali. Comunque, hanno dato una prova di sufficienza. Non hanno avuto il posto, e quindi a fortiori dovremmo sceglierli a preferenza di quegli altri insegnanti, che, pur avendo avuto diversi anni di incarico e di supplenza, non hanno mai affrontato un concorso.

ADAMO DOMENICO. O, se lo hanno affrontato, lo hanno perduto.

SAPIENZA, *relatore di maggioranza*. E' questo un giustissimo desiderio di tutta una classe, di cui io sento anche sensibilmente la ragioni. Però l'equivoco sorge sul concetto di idoneità. Noi ci siamo riferiti nel punto b) a coloro che in virtù dei concorsi banditi con legge regionale 22 agosto 1947 hanno raggiunto una votazione non inferiore a sei decimi. Ma questi non sono gli idonei, perchè in quei concorsi si stabilì, come canone fondamentale, che il punteggio minimo per poter essere considerato idoneo o vincitore (a seconda del numero dei posti) era 105; al di sotto di 105 non si entrava in graduatoria. Fra il 96 (punteggio minimo) e il 105 c'è uno spazio intermedio costituito, come ben dice l'onorevole Adamo, dai titoli, che, se fossero stati posseduti da coloro che rimasero fuori della graduatoria, li avrebbero messi nelle condizioni di considerarsi vincitori.

La risposta è ovvia: il concorso era per titoli e per esami. Quindi, la sufficienza nello esame non era rafforzata della sufficienza nei titoli, anzi danneggiata dall'insufficienza nei titoli, e ha messo questi concorrenti nelle condizioni di non potersi considerare vincitori.

In sede di Commissione, si è discusso sul-

la opportunità di attribuire o meno la idoneità a coloro che avessero avuto il punteggio minimo di 96 e fino a 105. Evidenti ragioni giuridiche, e soprattutto l'esigenza di non determinare un contrasto o una contraddizione con il bando di concorso dello stesso Governo regionale, convinsero tutti quanti della necessità di non accogliere questa aspirazione.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Questa voce.

SAPIENZA, *relatore di maggioranza*. Chiamiamola pure così; questo giusto desiderio, che, d'altro canto, giuridicamente non era conciliabile con lo stesso bando di concorso. Resta, quindi, chiaro che i vincitori in un concorso sono coloro che, avendo superato sempre i 105 punti nella graduatoria, sono in un numero pari al numero dei posti messi a concorso. Tutti coloro che discendendo nella graduatoria giungono fino al limite di 105 punti sono gli idonei, mentre se non raggiungono i 105 punti non sono niente.

MONTEMAGNO, *Presidente della Commissione*. Sono bocciati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Adamo Domenico, non accettato dal Governo né dalla Commissione.

(*Non è approvato*)

Passiamo al testo della Commissione. C'è un emendamento aggiuntivo degli onorevoli Potenza, Adamo Domenico e altri, con cui si propone di aggiungere dopo la parola « reduci » le altre: « partigiani della guerra di liberazione » e, dopo la parola « assimilati » le altre: « e sinistrati di guerra ». C'è anche un emendamento dell'onorevole Gentile ed altri che è analogo alla seconda parte del primo, proponendo pure di aggiungere le parole: « e sinistrati di guerra ».

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Nella parola « assimilati » sono compresi tutti. Questa è una norma di carattere generale dalla quale non possiamo allontanarci, perchè è nella legge che abbiamo recepito.

POTENZA. Penso che nella parola « assimilati » siano compresi i partigiani, e quindi

potrei rinunciare alla prima parte del mio emendamento; ma ho l'impressione che non siano compresi i sinistrati di guerra. Insisto perché sia inclusa questa categoria. Rinuncio, pertanto, al mio emendamento ed aderisco a quello Gentile ed altri.

PRESIDENTE. L'emendamento Gentile è in questo senso. Qual'è il parere del Governo?

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Sono contrario a che sia aggiunta questa parola, perché dal 1943 ad oggi sono passati tanti anni che sinistrati non ce ne sono più o non ce ne dovrebbero essere più e, inoltre, perché questa parola «sinistrati» nel campo scolastico ha dato tante noie ai Provveditori e all'Assessorato. La documentazione necessaria per dimostrare che uno è sinistrato è tale che non si riesce mai a fornirla, anche perché molto probabilmente non si può riconoscere la qualità di sinistrato a chi non è sinistrato per niente.

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione. La Commissione è d'accordo col Governo.

GENTILE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENTILE. Signor Presidente, all'articolo 3 si legge ad un certo punto «ex combattenti, reduci ed assimilati». Desidererei che in questa espressione «assimilati» venissero compresi i sinistrati di guerra.....

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Non si possono ritenere assimilati.

GENTILE. ...perchè ritengo che effettivamente questa categoria che è la più danneggiata si possa comprendere fra gli assimilati; ma bisogna dirlo più specificatamente e per questo ho presentato un emendamento per aggiungere i «sinistrati di guerra», che ritengo la categoria più danneggiata, quella che ha subito dalla guerra conseguenza concrete positive e tangibili poichè ha perso casa, masserizie e tutto. Non so a quale numero questi sinistrati possano ammontare, ma, comunque sia, penso che l'Assemblea compirebbe un'opera veramente saggia ed

equa venendo incontro a questi poveri diavoli che hanno perso tutto per cause indipendenti dalla loro volontà.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Forse al collega Gentile sfugge un'osservazione: si tratta di ridurre ad un anno il minimo di servizio prestato che è necessario per potere essere incluso in una categoria di persone, le quali si sono trovate in condizioni tali da non poter fare nessun concorso. Ora, i sinistrati di guerra hanno fatto tutti i concorsi e hanno avuto la possibilità di avere incarichi; tanto è vero che nel punteggio che riguarda la graduatoria degli incarichi la situazione dei sinistrati è tutelata tanto da una disposizione di carattere nazionale che da un'altra di carattere regionale.

Quindi, anche a volere ammettere (al che io sono contrario), questo privilegio ai sinistrati, praticamente esso si ridurrebbe a niente, perchè essi hanno avuto gli incarichi; pertanto, sono contrario all'emendamento. E' bene che si ritorni alla normalità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Gentile.

(Non è approvato)

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Bisognerebbe aggiungere un chiarimento. Propongo, pertanto, il seguente emendamento:

aggiungere, nel secondo comma, alla fine della lettera b) le parole: «in ciascuna prova d'esame».

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo?

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione. E' d'accordo.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Pongo a voti l'articolo 3 nel testo seguente risultante dagli emendamenti approvati:

Art. 3.

« Ai fini dell'immissione nei ruoli suddetti gli abilitati all'insegnamento elementare debbono aver prestato, alla data del 1° ottobre 1950, nelle scuole elementari statali o legalmente riconosciute, non meno di tre anni di servizio da provvisorio o supplente, con la qualifica non inferiore a « buono », di cui almeno uno nel quinquennio scolastico 1945-50 nella Regione siciliana.

Il periodo di servizio è ridotto ad un anno, purchè prestato nel predetto quinquennio:

a) per i maestri e combattenti, reduci ed assimilati;

b) per coloro che nelle prove scritte e orali dei concorsi banditi in virtù della legge regionale 22 agosto 1947, n. 8, abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna prova di esame.

L'ammissione al concorso per i ruoli speciali transitori non è subordinata al limite di età. »

(E' approvato)

Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

« Agli effetti della presente legge è valido il servizio prestato nelle scuole di cui allo articolo 12, IV comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1127, del Presidente della Repubblica; quello prestato nelle scuole italiane all'estero di cui al regio decreto 20 maggio 1926, n. 1259, nonchè quello prestato nelle scuole parificate e legalmente riconosciute, sussidiarie, popolari, reggimentali e carcerarie.

I maestri delle scuole popolari devono dimostrare di avere prestato almeno un anno di servizio nelle scuole elementari ordinarie diurne. »

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Desidero dare un chiarimen-

to. In sede di Commissione, in una riunione, alla quale ho partecipato, ci siamo preoccupati dei maestri che avevano prestato servizio all'estero e di quelli che avevano prestato servizio nelle scuole parificate e negli altri tipi di scuole considerate nel quarto comma del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, numero 1127, espressamente richiamato nell'articolo 4 della legge in esame.

Ci è, però, sfuggita la portata di questo quarto comma richiamato nell'articolo 4, nel quale sono espressamente riportate le scuole parificate, le scuole all'estero, le scuole riconosciute popolari, reggimentali e carcerarie. Penso pertanto che la dizione dell'articolo debba essere modificata e presento, quindi, a nome del Governo, il seguente emendamento:

sostituire nel primo comma alle parole: « quello prestato nelle scuole italiane all'estero di cui al regio decreto 20 maggio 1926, numero 1259, nonchè quello prestato nelle scuole parificate e già legalmente riconosciute, sussidiarie, popolari, reggimentali e carcerarie » le altre: « nonchè quello prestato nelle scuole parificate, sussidiarie e popolari ».

PRESIDENTE. La Commissione accetta lo emendamento?

SAPIENZA, relatore di maggioranza. Vorrei che si ponesse attenzione alla distinzione — che d'altro canto non può essere compresa nell'articolo 12 del decreto citato — fra le scuole sussidiate di cui fa menzione quello articolo e scuole sussidiarie di cui la legge parla. »

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Le scuole sussidiate sono state abolite: ci sono le sussidiarie. E se vi fosse qualche insegnante che avesse prestato servizio in quelle sussidiate, resterebbe comunque compreso nella dizione dell'articolo 12.

E', invece, necessario aggiungere le scuole sussidiarie e popolari che non sono comprese nell'articolo. In tal modo il concetto della Commissione viene completato.

PRESIDENTE. La Commissione, dopo i chiarimenti forniti dall'Assessore, concorda con questo emendamento?

SAPIENZA, relatore di maggioranza. Concorda.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Pongo a voti l'articolo 4 nel seguente testo risultante dall'emendamento testè approvato:

Art. 4.

« Agli effetti della presente legge è valido il servizio prestato nelle scuole di cui all'articolo 12, IV comma, del decreto legislativo 7 maggio, n. 1127 del Presidente della Repubblica, nonché quello prestato nelle scuole parificate, sussidiarie e popolari.

I maestri delle scuole popolari devono dimostrare di avere prestato almeno un anno di servizio nelle scuole elementari ordinarie diurne. »

(E' approvato)

Art. 5.

« Si applicano inoltre le disposizioni contenute nell'ultimo comma del citato articolo 12 e nei successivi artt. 13, 14, 15, 16, 19 e 20 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, del Presidente della Repubblica. Le attribuzioni demandate dall'articolo 16, prima parte, al Presidente della Repubblica ed ai Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro, sono esercitate, nel territorio della Regione, rispettivamente dal Presidente della Regione e dagli Assessori per la pubblica istruzione e per le finanze. »

(E' approvato)

Art. 6.

« La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. »

(E' approvato)

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta del disegno di legge testè discusso, nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole; pallina nera, contrario.

Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta:

Votanti	49
Favorevoli	41
Contrari	8

(L'Assemblea approva)

Hanno preso parte alla votazione: Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Aiello - Ardizzone - Ausiello - Barbera Luciano - Beneventano - Bianco - Bonfiglio - Bongiorno - Borsellino Castellana - Cacciola - Cacopardo - Caltabiano - Castiglione - Colosi - Cosentino - Cristaldi - Cuffaro - Cusumano Geloso - D'Angelo - D'Antoni - Ferrara - Gentile - Germanà - Giganti Ines - Giovenco - Gugino - Landolina - Lanza di Scalea - Majorana - Marchese Arduino - Mare Gina - Monastero - Mondello - Montalbano - Montemagno - Omobono - Pellegrino - Petrotta - Potenza - Ramirez - Restivo - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Sapienza - Starrabba di Giardinelli - Taormina.

Sono in congedo: Guarnaccia - Faranda - Stabile.

Per la discussione di un disegno di legge.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Le rivolgo la preghiera, onorevole Presidente, di interpellare l'Assemblea perché sia posto all'ordine del giorno il disegno di legge « Modifiche alla legge regionale 22 agosto 1947, n. 8, recante norme per l'espletamento dei concorsi regionali per posti di direttore didattico e di insegnante elementare » (528), autorizzando la relazione orale.

PRESIDENTE. Vi sono osservazioni?

RESTIVO, Presidente della Regione. Io sono favorevole alla richiesta; però vorrei che nello stesso tempo si stabilisse il principio che fino a quando non si esaurisca l'esame della legge elettorale non si discuterà alcun altro disegno di legge.

PRESIDENTE. Io questo l'ho raccomandato altre volte all'Assemblea. Io non faccio che porre in esecuzione le deliberazioni dell'Assemblea. La preghiera che, pertanto, rivolgo ai colleghi è questa: non si prelevino dall'ordine del giorno altri disegni di legge prima che sia ultimato l'esame della legge elettorale.

RESTIVO, Presidente della Regione. Mi permettevo di sottoporre la questione alla Presidenza, proprio perchè l'Assemblea con una sua deliberazione consacrassse questo principio, anche per una certa continuità nei suoi lavori; altrimenti nessuno di noi potrà più seguire il filo di questa legge.

ROMANO GIUSEPPE. Assessore alla pubblica istruzione. D'accordo. Io avevo chiesto che la legge venisse inclusa nell'ordine del giorno e non che venisse discussa.

PRESIDENTE. Pongo, pertanto, ai voti la richiesta dell'Assessore alla pubblica istruzione, nel senso precisato dal Presidente della Regione.

(E' approvata)

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Nuove norme per le elezioni regionali ». (377)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove norme per le elezioni regionali ». Ricordo che è stato approvato nella seduta precedente l'articolo 8. Si proceda pertanto alla discussione dell'articolo 9.

Ne do lettura:

Art. 9.

« I diplomatici, i consoli, i vice-consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, tribuiti o no, addetti alle ambasciate, lega-

zioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti all'Assemblea regionale siciliana sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri. »

Comunico che gli onorevoli Napoli, Gallo, Concetto, Cosentino, Castrogiovanni e Ferrara hanno presentato il seguente emendamento:

aggiungere dopo la parola: « ufficio » le altre: « senza perdere la nazionalità ».

La Commissione lo accetta?

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 9, nel testo modificato dall'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

Comunico che gli onorevoli Napoli, Gallo, Concetto, Cosentino, Castrogiovanni e Ferrara, hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 9 bis:

Art. 9 bis.

« L'ufficio di deputato regionale è incompatibile con gli uffici e con gli impieghi di cui ai sei numeri del 1° comma dell'articolo 8.

Durante l'esercizio del mandato parlamentare coloro che ricoprono uno degli impieghi di cui agli otto numeri del 2° comma dell'articolo 8 non possono esercitare le funzioni relative. »

Io credo che di questo articolo potremmo occuparcene dopo che avremo esaminato lo articolo 10.....

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Esatto.

PRESIDENTE. ...cioè dopo che avremo esaminato tutte le cause di ineleggibilità. Ed allora, se non vi sono obiezioni così resta stabilito.

Si proceda all'esame dell'articolo 10. Ne do lettura:

Art. 10.

« Non sono eleggibili:

1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti di società o di imprese private risultino vincolati con la Regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;

2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società ed imprese volte al profitto di privati e sussidiate dalla Regione con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazione o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale della Regione;

3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società ed imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate alla Regione nei modi di cui sopra.

Le cause di ineleggibilità previste nel presente articolo si applicano anche nei confronti di coloro che si trovano nelle medesime condizioni da effettuare nel territorio della Regione.

Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei modi di legge.»

All'articolo 10 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Napoli, Gallo Conchetto, Cosentino, Castrogiovanni e Ferrara:

aggiungere nel primo comma dopo le parole: « Non sono eleggibili » le altre: « e sono incompatibili »;

aggiungere al n. 1 del primo comma dopo la parola: « rappresentanti » le altre: « legali, amministratori e dirigenti »;

aggiungere al n. 1 del primo comma dopo le parole: « vincolati con » le altre: « lo Stato o »;

sopprimere al n. 1 del primo comma le parole: « di notevole entità economica »;

sostituire al n. 2 del secondo comma alle parole: « e sussidiate dalla Regione con sovvenzioni continuative e con garanzia di assegnazione o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale della Regione » le altre: « che godano di contributi, concorsi, sussidi o garanzie da parte dello Stato o della Regione »;

aggiungere al n. 3 del primo comma dopo la parola: « vincolate » le altre: « allo Stato o »;

sopprimere il secondo e terzo comma.

— dall'onorevole Bianco:

sostituire al primo comma dell'articolo il seguente:

« Non sono eleggibili gli appaltatori di opere pubbliche e coloro i quali sono economicamente interessati in società, comunque costituite, che svolgono attività negli appalti di opere pubbliche nel territorio della Regione, sia che dette opere vengano eseguite per conto della Regione o per conto dello Stato; nonchè coloro che, in proprio o quali componenti di società o di imprese, risultino vincolati con la Regione per somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importi l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta. »

Ricordo che è stato accantonato il numero 5 del primo comma dell'emendamento Napoli ed altri sostitutivo dell'articolo 8 per essere discusso in sede di articolo 10.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, dato che gli emendamenti dell'onorevole Napoli hanno la nota caratteristica di spostare l'impostazione sistematica degli articoli cui si riferiscono, il parallelo fra il contenuto dell'emendamento Napoli ed altri ed il contenuto del testo della Commissione non è facile. Poichè, d'altro canto, specialmente in ordine all'articolo 10, si prospettano notevoli difficoltà a fare un simile raffronto, e non essendo presente, fra l'altro, l'onorevole Napoli per concordare un

eventuale testo unico; pregherei di accantonare l'esame dell'articolo 10 e di procedere all'esame degli articoli seguenti.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni così resta stabilito. Conseguentemente l'articolo aggiuntivo 9 bis degli onorevoli Napoli ed altri rimane accantonato.

TITOLO III

Del procedimento elettorale preparatorio.

Art. 11.

« I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta regionale, salvo il caso di cui all'articolo 8, quarto comma dello Statuto.

Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione dell'Assemblea nei limiti dell'articolo 3 dello Statuto della Regione.

La votazione per l'elezione dell'Assemblea ha luogo entro 70 giorni dalla fine della precedente legislatura.

I sindaci di tutti i Comuni della Regione entro otto giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di convocazione dei comizi, ne danno notizia al pubblico con speciali avvisi. »

RESTIVO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, Presidente della Regione. Vorrei sottoporre all'esame dell'Assemblea l'opportunità di vagliare più attentamente il termine dei 70 giorni, di cui al penultimo comma dell'articolo in esame.

Questo termine, posto in relazione al termine dei 90 giorni di cui allo Statuto, risulta evidentemente del tutto inattuabile, poiché, se le elezioni avranno luogo il 70° giorno, può darsi che entro il 90° giorno non possa aver luogo la convocazione della nuova Assemblea, dovendosi attendere il risultato elettorale, dovendosi compiere operazioni di spoglio, dovendosi infine attuare le norme relative alla convocazione dei nuovi eletti; il che potrebbe implicare l'impossibilità di una tempestiva convocazione della nuova Assemblea. E peraltro; il termine di 70 giorni, in relazione

alla scadenza dell'attuale nostra legislatura, potrebbe far sì che l'epoca della votazione coincidesse con un periodo non confacente con la necessità degli elettori, nell'ambito della Regione. Per queste considerazioni io proporrei che il termine dei 70 giorni venisse congruamente ridotto.

E' vero che esso è posto in relazione con altri termine degli articoli successivi, ma anche questi ultimi potranno essere oggetto di opportuni ritocchi, perchè siano posti in armonia con la norma dello Statuto, la quale impone che entro 90 giorni la nuova Assemblea sia convocata.

PRESIDENTE. Devo rilevare che la Commissione ha adottato questo termine per allinearsi al criterio seguito nella Costituzione della Repubblica; essa ha copiato quasi lo articolo 61 della Costituzione in cui si dice che « Le elezioni della nuova Camera hanno luogo entro 70 giorni dalla fine della precedente. La prima riunione avrà luogo non oltre il 20° giorno dall'elezioni. »

Finchè non sono riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti ».

Comunque cosa ha da dire la Commissione su questa proposta del Governo?

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. La proposta del Governo mi sembra logica sotto certi aspetti, perchè, se, a norma di Statuto, si è legati ad un termine circa la nuova convocazione dell'Assemblea, è chiaro che bisogna preoccuparsi della possibilità di raggiungere effettivamente questo obiettivo. A me sembra che vi sia una questione vincolante di ordine generale in una norma della Costituzione, cui si è ispirata la Commissione nello stabilire il termine di 70 giorni, il quale d'altronde ha una sua sostanziale ragion d'essere: quella di consentire che, una volta convocati i comizi, la campagna elettorale abbia il suo tempestivo sviluppo prima che si giunga alla votazione. Per questa ragione io ritengo che l'eventualità di una convocazione della nuova Assemblea in ritardo non possa portare alcuna complicazione, né possa dar luogo a rilievi tangibili di carattere costituzionale. Se la convocazione avviene 10 o 20 giorni dopo l'epoca prevista, non credo che possano derivarne conseguenze sostanziali agli effetti della efficienza della nuova legislatura, mentre una limitazione del termine in cui si deve svi-

luppare la campagna elettorale potrebbe, a mio avviso, ferire quel concetto, che ho testé enunciato e che mi sembra abbia guidato il legislatore della Costituente, quando ha posto quella norma obiettiva di cui ho fatto cenno, che dovrebbe aver valore anche nello ambito della nostra Regione. Questa, in sostanza, la perplessità che io manifesto e sulla quale prego il Governo di meditare, allo scopo di meglio valutare insieme l'opportunità di modificare il termine sancito nell'articolo in esame.

RESTIVO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, Presidente della Regione. A questo proposito vorrei sottoporre alla Commissione un quesito per essere illuminato a sua volta del suo avviso. L'articolo in esame parla della necessità che le elezioni abbiano luogo «entro 70 giorni» e pone, quindi, una discrezionalità; ma occorre, perché questa discrezionalità sia opportunamente valutata, che essa si agganci ad un problema di carattere generale e cioè se, nella specie, proprio in relazione alla particolarità delle situazioni regionali, sia possibile pensare ad una convocazione dei comizi elettorali, prima ancora della scadenza del termine della legislatura. Peraltro una norma similare è contenuta nelle disposizioni di altri statuti speciali, come ad esempio, in quello del Trentino-Alto Adige, il quale, proprio per contemperare varie esigenze (la necessità di una tempestiva convocazione della nuova Assemblea, la necessità di un ampio svolgimento della campagna elettorale e nello stesso tempo la necessità di un coordinamento di tutti questi termini) fissa senz'altro l'obbligo della convocazione dei comizi elettorali due mesi prima della scadenza dell'attività del Consiglio della Regione del Trentino-Alto Adige.

Ora, se questo criterio di carattere generale dovesse trovare applicazione anche nell'ambito del nostro ordinamento autonomistico, con la discrezionalità che esso lascia rispetto al termine e di cui il Governo, in rapporto alla volontà dell'Assemblea, potrà avvalersi, ebbene in questo caso sarà possibile rispettare ed attuare il termine stesso senza che insorga un turbamento nello svol-

gimento delle operazioni elettorali anche in rapporto a fattori stagionali di cui dobbiamo tener conto. Se così non fosse avrei qualche motivo di perplessità, che mi indurrebbe a insistere perché il termine di 70 giorni, in certo senso, fosse ridotto.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. A me sembra che, se non v'è nel nostro Statuto come ritengo che non vi sia.....

RESTIVO, Presidente della Regione. Non c'è.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. ...una norma che contrasti con la facoltà di convocare i comizi elettorali mentre è ancora pendente la legislatura attuale, a me sembra, dicevo, che ciò possa farsi. Altro è però che negli statuti speciali si sia posto questo criterio con una norma che costituisce un obbligo. L'esistenza di questa norma non implica alcuna ragione di recepirla, cioè di crearci di un obbligo.

RESTIVO, Presidente della Regione. No. Un obbligo no!

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Indubbiamente la precisazione di questo concetto, per quanto riguarda altre regioni, per la sua stessa natura razionale, implica un elemento logico il quale maggiormente deve persuaderci che non esendoci un divieto nello Statuto, la convocazione dei comizi elettorali può avvenire anche nell'attuale scorso di legislatura che stiamo percorrendo. Mi sembra allora che la perplessità circa la ristrettezza dei termini non dovrebbe ulteriormente sussistere. Pertanto, il termine stabilito dalla Commissione potrebbe venire mantenuto, restando inteso quanto ha testé precisato il Presidente della Regione. Su questa intesa l'Assemblea potrebbe pronunziarsi sotto la forma — come diceva ieri il nostro Presidente — di una affermazione di concetto.

BONFIGLIO. Quindi resterebbero 70 giorni dalla fine della legislatura.

RESTIVO, Presidente della Regione. E

tro questo termine. Potrebbero essere 60, 55, o 50 giorni.

BONFIGLIO. Il Governo desidererebbe un periodo più lungo?

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Il Governo poneva la questione della necessità di un raccorciamento di questi termini in rapporto al fatto che la nostra legislatura andrebbe a scadere nei mesi prossimi, per cui i 70 giorni verrebbero a coincidere con un periodo che male si presta ad operazioni elettorali, a meno che la convocazione dei comizi non possa venire anticipata notevolmente col consenso dell'Assemblea, in modo tale che le elezioni vengano a cadere in un'epoca che consenta lo svolgimento delle operazioni elettorali nel modo migliore.

PRESIDENTE. Allora il Governo non insiste nella sua proposta.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Con questi chiarimenti non insiste.

Il Governo sottoponeva un criterio di opportunità.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 11.

(E' approvato)

Art. 12.

« I partiti o i gruppi politici organizzati possono depositare presso la Presidenza della Regione, non oltre il sessantaduesimo giorno anteriore a quello della votazione, il contrassegno col quale dichiarano di volere distinguere le loro liste di candidati nei collegi circoscrizionali. »

Tale deposito deve essere fatto da persona munita di mandato da parte di uno o più dirigenti regionali del partito o del gruppo.

I contrassegni di cui al primo comma devono essere presentati in tanti esemplari quanti sono i collegi elettorali, oltre a due esemplari per la Presidenza della Regione ed uno per l'ufficio elettorale centrale regionale costituito presso la Sezione regionale della Corte di cassazione ai sensi dello articolo 17, e sottoscritti dai dirigenti regionali del partito o gruppo, mediante firma autenticata. Dell'avvenuta presentazione è rilasciata ricevuta con indicazione del giorno e dell'ora del deposito.

I contrassegni nei due giorni successivi alla scadenza del termine di deposito di cui al

primo comma del presente articolo, sono ostensibili, presso la Presidenza della Regione, a tutti i rappresentanti di partiti o gruppi politici, i quali possono, entro il termine medesimo, segnalare alla Presidenza predetta eventuali identità o confondibilità dei contrassegni medesimi.

La Presidenza della Regione, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma precedente, invita i depositanti dei contrassegni, che risultino identici o facilmente confondibili con altri notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici o già legittimamente depositati, a sostituirli entro quarantotto ore.

Decorso tale termine la Presidenza della Regione provvede nel giorno successivo a rendere pubblici i contrassegni definitivamente ammessi, mediante affissione degli stessi in apposito quadro in un locale della Presidenza stessa, all'uopo destinato.

Entro ventiquattro ore da tale affissione i rappresentanti di partiti o gruppi politici interessati possono proporre reclamo avverso il provvedimento di ammissione o di esclusione dei contrassegni mediante ricorso depositato alla segreteria dell'ufficio elettorale centrale regionale, il quale pronunzia su tali reclami in via definitiva e con unica decisione entro il termine di tre giorni dandone immediata comunicazione alla Presidenza della Regione.

La Presidenza della Regione, entro il cinquantesimo giorno precedente l'inizio della votazione, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante con l'attestazione della definitiva ammissione, trasmette gli esemplari dei contrassegni a ciascun ufficio centrale circoscrizionale ed all'Ufficio centrale regionale e provvede alla immediata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione. »

Comunico che all'articolo 12 gli onorevoli Napoli, Lanza di Scalea, Gallo Concetto, Consentino, Castrogiovanni e Ferrara hanno presentato i seguenti emendamenti:

sostituire nel secondo e terzo comma alle parole: « dirigenti regionali » l'altra: « rappresentanti »;

aggiungere nel terzo comma dopo le parole: « oltre a due esemplari » l'altra: « uno »;

sostituire nel terzo comma alle parole: « costituito presso la sezione regionale della

Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 17 » le altre: « di cui all'articolo 17 bis ».

La Commissione accetta gli emendamenti?

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Vedo che mi imbatto nel solito groviglio di un emendamento sovvertitore del sistema seguito negli articoli seguenti dal testo della Commissione. Quindi la Commissione insiste rigorosamente sulle virgole del suo testo e non è d'accordo con la modifica di una sola parola, che risulti dagli emendamenti Napoli.

BONFIGLIO. Stiamo parlando del primo comma o di tutto l'articolo?

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Di tutto l'articolo.

BONFIGLIO. E dov'è la sezione regionale della Corte di cassazione?

CACOPARDO. Rispondo subito all'onorevole Bonfiglio. Poichè la legge elettorale è una legge che deve provvedere in generale alle elezioni che avranno luogo in Sicilia, essa è fatta col presupposto che siano realizzati tutti gli organi previsti dallo Statuto. Nelle disposizioni transitorie della legge in esame, nell'articolo 70, si stabilisce che « fino a quando non saranno costituite le Sezioni regionali della Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto regionale, le atti tribuzioni devolute dalla presente legge alla Cassazione e al suo presidente, sono esercitate rispettivamente dalla Corte d'Appello di Palermo e dal primo presidente della medesima ».

BONFIGLIO. Siamo d'accordo.

Vorrei inoltre pregare la Commissione di volere meglio esaminare il secondo comma. A che tipo di « mandato » si allude? Ad un mandato nella forma legale? Ad un mandato notarile?

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Si capisce, mandato giuridico, legale.

BONFIGLIO. Se non lo diciamo, nell'interpretazione legale, dovrebbe essere un mandato notarile. Non volete specificare?

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Come vorreste specificare?

BONFIGLIO. Inoltre, si dice dirigenti regionali del partito o del gruppo.

COLAJANNI POMPEO. Si potrebbe dire: rappresentanti del partito.

BONFIGLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFIGLIO. Ci possono essere liste che si presentano soltanto in una sola circoscrizione o ci possono essere gruppi, che non svolgono attività in tutta quanta la Regione. Ci possono essere gruppi politici che svolgono attività soltanto in una sola provincia. In tal caso i dirigenti regionali dove sono? E' opportuno quindi dire: « dirigenti del partito o del gruppo ».

PRESIDENTE. Prego la Commissione di chiarire questo punto.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Questo non preclude la norma che dà un particolare privilegio conservativo all'inségna di un partito. E' stato fatto a ragion veduta, perchè non accada che presso i collegi circoscrizionali possano presentarsi dei distintivi che per avventura appartengano a partiti che li abbiano sempre usati e che abbiano un'organizzazione regionale. Questo non esclude che un singolo gruppo, che sorge in una singola provincia, possa depositare il suo distintivo nella circoscrizione della provincia medesima.

Questa norma significa soltanto che nel caso in cui i dirigenti regionali abbiano provveduto a depositare il loro distintivo, hanno la garanzia che, una volta depositato in sede regionale, con la forma prevista dall'articolo in esame, in sede circoscrizionale non possono presentarsi da parte di chicchessia distintivi che possano confondersi o creare equivoci rispetto a quelli depositati presso la Presidenza della Regione dai partiti organizzati in sede regionale. Quindi non ritengo che possa sussistere la preoccupazione dell'onorevole Bonfiglio.

BONFIGLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFIGLIO. Io ritengo che la mia preoccupazione, che non è soltanto mia personale, obiettivamente sia da considerarsi per i vari gruppi che eventualmente vogliono presentarsi e che non siano organizzati in un par-

tito vero e proprio su basi nazionali o regionali. Quanto dice l'onorevole Cacopardo non elimina la mia obiezione, tutt'altro; perchè, per quanto riguarda i contrassegni, al secondo comma dell'articolo 12 si parla di « dirigenti regionali del partito o del gruppo », quindi si presuppone che vi siano gruppi o movimenti politici che non siano organizzati sul piano regionale o nazionale e che possano avere e che abbiano la loro esplicazione politica in una determinata provincia.

Perchè noi dobbiamo, quindi, riferirci ai dirigenti regionali, quando si tratta di manifestazioni esclusivamente provinciali? Perchè dobbiamo fare obbligo di una organizzazione regionale?

Io sarei del parere di sopprimere la qualificazione regionale e propongo pertanto il seguente emendamento:

sopprimere nel secondo comma dopo la parola: « dirigenti » l'altra: « regionali ».

La obiezione fatta dall'onorevole Cacopardo in merito ai contrassegni è un'altra questione. In sede di coordinamento, per evitare, appunto, la confusione fra un contrassegno di carattere regionale e quello di carattere locale, provvederà l'organo provinciale, che è preposto all'eliminazione di quei contrassegni, similari o uguali quando siano emblemi di liste diverse o di gruppi di candidati appartenenti a movimenti diversi. Ecco perchè non ritengo che si possa temere quella confusione, cui ha fatto cenno l'onorevole Cacopardo.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, la Commissione insiste nel suo ordine di idee che si provveda in questa particolare sede alla tutela dei distintivi dei gruppi locali. La Commissione ha voluto introdurre un concetto che chiarisce una situazione molto interessante per la vita politica dell'Isola, il concetto che le forze politiche siciliane in rapporto alla loro attività nel Parlamento siciliano abbiano una loro organizzazione a carattere regionale. Risultato che è stato raggiunto da tutti i partiti attuali che agiscono su basi che esorbitano dai limiti di una semplice circoscrizione. Siccome la tutela del piccolo gruppo, che può nascere in una sola provincia, è

data da una norma particolare, (perchè questo piccolo gruppo può depositare in sede circoscrizionale il suo distintivo, ed ha il diritto alla relativa tutela), non capisco come possa aspirare il piccolo gruppo provinciale ad una tutela di carattere regionale, quando non ha una organizzazione regionale, perchè la tutela deve rispondere alla esistenza di un determinato soggetto. Ora, il piccolo gruppo che si organizza in una sola provincia non ha una fisionomia regionale, quindi non può aspirare a quella particolare tutela che è data a raggruppamenti regionali, mentre la tutela del deposito del contrassegno ed il diritto che non venga limitato o contraffatto sussiste in quella stessa circoscrizione, in cui opera quella forza politica. Ragione per cui mi sembra che l'osservazione dell'onorevole Bonfiglio non abbia ragione di sussistere, in quanto, ripeto ancora una volta, il gruppo che abbia una configurazione puramente circoscrizionale, ha la sua piena tutela nella garanzia di aver tutelato il proprio distintivo, nell'ambito in cui politicamente opera, nello ambito in cui si limita la propria organizzazione, mentre la tutela, che è rispecchiata da questo articolo, riguarda quelle forze che hanno assunto una fisionomia a carattere regionale. Pertanto la Commissione insiste sul suo testo.

BIANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Credo che l'articolo 12 andasse bene quando si parlava di collegio unico regionale o nel caso in cui si fossero utilizzati i resti in campo regionale. In tal caso il simbolo unico per tutte le circoscrizioni era necessario; ma, avendo stabilito, con l'approvazione dell'articolo 1, che non c'è collegio unico regionale e non c'è l'utilizzazione dei resti in campo regionale, l'articolo in esame dovrebbe sopprimersi. Qual'è il significato del deposito del simbolo unico per tutte le circoscrizioni richiesto dall'articolo 12, se nelle varie circoscrizioni ogni lista utilizza soltanto i resti della stessa circoscrizione? La funzione dell'articolo 12 è venuta a mancare; ed allora perchè creare pastoie per non arrivare a nessun risultato pratico? Il mancato deposito del contrassegno alla Presidenza della Regione non apporta la non utilizzazione dei resti in campo circoscrizionale.

Quindi, venuto meno il collegio unico regionale, l'articolo 12 rimane superato. Pertanto, io ritengo che per un criterio logico e non volendo fare articoli superflui questo articolo debba essere soppresso.

PRESIDENTE. Il Governo è pregato di dire il suo parere.

RESTIVO, Presidente della Regione. Io credo che la conclusione dell'onorevole Bianco sia estremista. Egli poteva in ogni caso accedere all'idea dell'onorevole Bonfiglio sulla opportunità o inopportunità che il deposito del contrassegno fosse fatto da un rappresentante regionale di un partito o di un gruppo politico, dato che, svolgendosi la lotta elettorale sulla base della circoscrizione provinciale, possono esistere partiti o gruppi politici con un contrassegno limitato ad una o a poche circoscrizioni. Il rilievo dall'onorevole Bianco, quindi, dovrebbe in ogni caso ridursi al rilievo fatto dall'onorevole Bonfiglio, cioè alla inopportunità, a suo avviso, di un riferimento ad un rappresentante regionale di un partito o gruppo politico che intendono partecipare alla contesa elettorale. Ma, che vi sia un ufficio presso la Presidenza della Regione, che abbia una attività di carattere coordinatore nell'ambito delle operazioni elettorali, diretta alla raccolta dei contrassegni, mi sembra che sia una forma di garanzia generale di semplificazione per quei gruppi che non hanno bisogno di presentare il contrassegno presso ogni singola circoscrizione, perché, presentandola alla Presidenza della Regione, hanno abolito la necessità di ripetere in tutte le nove circoscrizioni questa formalità.

Ora, sotto questi riflessi, inviterei, quindi, l'onorevole Bianco a riesaminare l'articolo ed a non insistere in una proposta, che in definitiva è contro il suo stesso assunto, e, quindi, a limitare il suo rilievo a quello che è l'inciso relativo alla qualifica di rappresentante regionale del partito, in ordine alle eventualità di gruppi che non abbiano una loro organizzazione regionale.

Il Governo accetta l'emendamento Napoli ed è del parere di sostituire alla dizione « dirigenti regionali » l'altra « rappresentanti del partito o del gruppo ».

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Nulla in contrario.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Non è escluso che il dirigente sia nazionale o provinciale.

BONFIGLIO. Non « rappresentanti », ma « dirigenti ».

GERMANA'. Allora nasce un'altra questione: chi sono i dirigenti?

BONFIGLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFIGLIO. Nei partiti ci sono dirigenti, non rappresentanti. Se accediamo alla dizione « rappresentanti » dobbiamo essere in regola con tutte le formalità che prescrive il Codice civile in questa materia. Noi siamo in sede politica. Che c'entra, quindi, la rappresentanza? Sono i dirigenti dei partiti che possono presentare le liste. Insisto, quindi, per la soppressione della parola « regionali » lasciando « dirigenti ».

MAROTTA. Chi dirige? Se si presenta la lista con un solo deputato, chi è il dirigente?

PRESIDENTE. La dirigenza ha carattere ufficiale?

BONFIGLIO. Ha carattere ufficiale e politico senza altri riflessi. La costituzione di un partito deve essere denunciata, a norma della legge di pubblica sicurezza; cosicché, quando i partiti sono riconosciuti, hanno i loro dirigenti, i quali hanno quelle facoltà che la legge conferisce.

PRESIDENTE. Perchè non dire un cittadino che offre delle garanzie?

GERMANA'. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANA'. Io ritengo opportuno, per ragioni di chiarezza, sopprimere tutto il secondo comma dell'articolo 12. Il primo comma è di per sè abbastanza chiaro da rendere superfluo il secondo comma. Non assoggettiamo il deposito delle liste dei candidati a formalità particolari, non diciamo che chi deposita la lista deve essere munito di un mandato o essere dirigente di un partito.

PRESIDENTE. Credo opportuno richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, numero 26: « Le liste dei « candidati per il collegio unico nazionale de- « vono essere presentate da non meno di ven- « ti delegati effettivi di liste aventi lo stesso

« contrassegno che assumerà la lista per il « collegio unico nazionale.

« Ciascuna lista per il collegio unico nazionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero delle circoscrizioni.

« Nessuno può essere candidato del collegio unico nazionale se non è candidato di un collegio circoscrizionale.

« Nessun candidato può essere compreso in liste del collegio unico nazionale e circoscrizionali portanti contrassegni diversi, « né in più di tre liste circoscrizionali, pena « la nullità della sua elezione ».

Prima di procedere ad una innovazione io invito l'Assemblea a vagliare bene la lunga esperienza e tradizione che esiste in proposito. Chi può controllare chi è il dirigente di un partito? Prego la Commissione di riflettere su questo.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Non si è improvvisato, signor Presidente; a me sembra che bisognerebbe sgombrare il terreno da una preoccupazione ingenerata da una inesatta interpretazione della legge fatta dal signor Presidente...

PRESIDENTE. Può essere errata, ma ho il dovere di richiamare l'Assemblea.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. ...che dipende dal fatto che il signor Presidente si è limitato a considerare l'articolo 12 senza tenere conto dei successivi articoli 13 e 16, i quali precisano in modo tassativo, che non è affatto vero che l'articolo 12 possa escludere la presentazione di una lista di tre cittadini, che avendo ricevuto la firma di un certo numero di elettori vogliono concorrere alle elezioni. Dal testo degli articoli 13 e 16 si deduce che la norma dell'articolo 12, che stiamo esaminando, ha soltanto il significato che i gruppi che siano organizzati regionalmente, attraverso il deposito presso la Presidenza della Regione, hanno la garanzia che in nessuna circoscrizione possa essere presentato un distintivo che sia simile o identico a quello da loro depositato presso la Presidenza della Regione.

La preoccupazione di dare una garanzia di questo genere ai partiti politici organizzati regionalmente, non è una improvvisazione, come si è lasciato sfuggire il signor Presidente, ma una norma profondamente maturata

PRESIDENTE. In questo senso ha originalità.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Diversamente potrebbe verificarsi l'inconveniente che un gruppo spuri presenti la propria lista col proprio distintivo in una qualunque circoscrizione dichiarando di essere, ad esempio, il partito comunista del « sol nascente » e utilizzando, come contrassegno di questa sua denominazione, esattamente quello che il partito comunista da decenni usa nelle elezioni e nelle manifestazioni.

BONFIGLIO. Ma l'articolo 12 non si riferisce a questo.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Siccome una tutela specifica di questo genere non vi era nella legislazione precedente, la Commissione si è preoccupata di introdurla. Non ritengo che questa introduzione costituisca menomazione di sorta per tutte le liste, che nelle singole circoscrizioni si possono presentare, purchè ci sia un certo numero di elettori che sottoscriva la candidatura di un certo numero di persone. Fatto questo chiarimento, credo che si possa votare tranquillamente l'articolo nel testo della Commissione, senza che si verifichino quegli inconvenienti che sarebbero di natura gravissima se avessero la portata segnalata dal signor Presidente.

MAROTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROTTA. Io non ho le idee chiare e desidero averle chiare. A me sembra che non venga tutelato il singolo cittadino, il quale in una determinata provincia voglia presentare una lista con un determinato contrassegno.

RESTIVO, Presidente della Regione. E' tutelato.

MAROTTA. Chi presenta in questo caso la lista? Ammetta l'ipotesi che a Catania, Agrigento, Messina, vi sia un cittadino che desidera presentare una propria lista; chi presenta in questo caso una lista?

DRAGO, Assessore al turismo e allo spettacolo. La lista deve essere sottoscritta da centocinquanta cittadini.

MAROTTA. Questo è un altro argomento. Dato che la lista non può essere presentata dal dirigente o dal rappresentante, è necessario che venga specificata la facoltà del delegato di quella lista a presentare il proprio contrassegno. Questo è il punto. Le osservazioni dell'onorevole Cacopardo sono esatte e sgombrano il terreno da altre preoccupazioni, ma non abbiamo risolto il problema principale. Un elettoro, che pertanto è eleggibile, può presentarsi da solo con un proprio contrassegno. Questo elettoro, non essendo né dirigente, né rappresentante di se stesso, ha la facoltà di presentare un contrassegno di lista? Questo è il punto che dobbiamo chiarire.

RESTIVO, Presidente della Regione. Lo articolo 15, quinto comma, dice espressamente: « Insieme con la lista deve essere presentato un modello di contrassegno, anche figurato, e deve essere dichiarato con quale contrassegno depositato presso la Presidenza della Regione la lista intende distinguersi ».

MAROTTA. La questione da risolvere è un'altra; il quesito è un altro. Chi deve presentarla? Il singolo il quale indipendentemente da ogni partito ritiene di essere il messia calato dal cielo e vuole da solo presentare una propria lista a Messina, Catania, Siracusa? Per il solo fatto che ci sono le firme richieste la lista deve considerarsi presentata? Poco fa si è discusso se la facoltà di presentazione dei contrassegni deve essere data al rappresentante o al dirigente. Io ritiengo che si debba dire che qualunque cittadino elettoro ha diritto a presentare una propria lista o contrassegno purchè abbia ottemperato a requisiti richiesti dalla legge.

PRESIDENTE. Bisogna tenere presente che quanto dispone l'articolo in esame non costituisce obbligo; è una facoltà data a un gruppo, ad un partito.

BONGIORNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO. Signor Presidente, io ritiengo che anzitutto bisogna distinguere la presentazione del contrassegno dalla presentazione della lista. Nella presentazione del contrassegno nascono due particolari esigenze: la prima è stata prospettata dal Presidente della

Commissione e riguarda la tutela del contrassegno in riferimento ai raggruppamenti politici, in modo di evitare la possibilità che venga usato da un altro gruppo un contrassegno che notoriamente appartiene a un determinato gruppo politico.

La seconda esigenza prospettata da altri onorevoli deputati è quella di dare la possibilità ad un singolo elettoro di presentare un proprio contrassegno di lista. Queste due esigenze devono essere contemplate e tutelate.

POTENZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POTENZA. Ho l'impressione che buona parte delle difficoltà sorgono dal quinto comma dell'articolo 15 ricordato dal Presidente della Regione. Infatti, questo quinto comma farebbe supporre che per qualsiasi lista presentata in sede circoscrizionale sorga l'obbligo di presentare un contrassegno alla Presidenza della Regione. Se noi trasformiamo questo obbligo in facoltà ritengo che tutto vada bene.

RESTIVO, Presidente della Regione. Sarà presentato un emendamento in questo senso.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il primo comma dell'articolo 12.

(E' approvato)

Pongo, quindi, ai voti l'emendamento Napoli ed altri col quale si sostituisce nel secondo e terzo comma, alle parole: « dirigenti regionali » l'altra: « rappresentanti ».

(E' approvato)

Rimane, quindi, superato l'emendamento presentato dall'onorevole Bonfiglio. Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo al terzo comma dell'articolo 12, presentato dagli onorevoli Napoli ed altri.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'articolo 12 nel suo complesso, così come risulta dalla modifica di cui all'emendamento testè approvato. Lo rileggono:

Art. 12.

« I partiti o i gruppi politici organizzati possono depositare presso la Presidenza della

Regione, non oltre il sessantaduesimo giorno anteriore a quello della votazione, il contrassegno col quale dichiarano di volere distinguere le loro liste di candidati nei collegi circoscrizionali.

Tale deposito deve essere fatto da persona munita di mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo.

I contrassegni di cui al primo comma devono essere presentati in tanti esemplari quanti sono i collegi elettorali, oltre a due esemplari per la Presidenza della Regione ed uno per l'ufficio elettorale centrale regionale costituito presso la Sezione regionale della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 17, e sottoscritti dai rappresentanti del partito o gruppo, mediante firma autenticata. Dell'avvenuta presentazione è rilasciata ricevuta con indicazione del giorno e dell'ora del deposito.

I contrassegni, nei due giorni successivi alla scadenza del termine di deposito di cui al 1° comma del presente articolo, sono ostensibili, presso la Presidenza della Regione, a tutti i rappresentanti di partiti o gruppi politici, i quali possono, entro il termine medesimo, segnalare alla Presidenza predetta eventuali identità o confondibilità dei contrassegni medesimi.

La Presidenza della Regione, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma precedente, invita i depositanti dei contrassegni, che risultino identici o facilmente confondibili con altri notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici o già legittimamente depositati, a sostituirli entro quarantotto ore.

Decòrso tale termine la Presidenza della Regione provvede nel giorno successivo a rendere pubblici i contrassegni definitivamente ammessi, mediante affissione degli stessi in apposito quadro in un locale della Presidenza stessa, all'uopo destinato.

Entro ventiquattr'ore da tale affissione i rappresentanti di partiti o gruppi politici interessati possono proporre reclamo avverso il provvedimento di ammissione o di esclusione dei contrassegni mediante ricorso depositato alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale regionale, il quale pronunzia su tali reclami in via definitiva e con unica decisione entro il termine di tre giorni, dandone immediata comunicazione alla Presidenza della Regione.

La Presidenza della Regione, entro il cinquantesimo giorno precedente l'inizio della votazione, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante con l'attestazione della definitiva ammissione, trasmette gli esemplari dei contrassegni a ciascun ufficio centrale circoscrizionale ed all'Ufficio centrale regionale e provvede alla immediata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione. »

(E' approvato).

Art. 13.

« Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate da non meno di 150 e non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.

I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi secondo l'ordine di precedenza ai fini dell'indicazione del voto di preferenza ai sensi dell'articolo 44.

La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non maggiore del numero dei deputati da eleggere nel collegio e deve indicare cognome, nome, paternità e luogo di nascita dei singoli candidati. »

Comunico che gli onorevoli Napoli, Gallo Concetto, Cosentino, Castrogiovanni e Ferrara hanno presentati i seguenti emendamenti:

sostituire nel terzo comma alle parole: « da un sindaco o da un notaio » le altre: « dal sindaco o da notaio »;

sostituire nel terzo comma alle parole: « richiesta ad un ufficio » le altre: « fatta da un ufficio ».

Non sorgendo osservazioni pongo ai voti il primo emendamento sostitutivo presentato dagli onorevoli Napoli ed altri.

(Non è approvato)

Non sorgendo osservazioni pongo ai voti il secondo emendamento sostitutivo presentato dall'onorevole Napoli ed altri.

(Non è approvato)

Pongo, quindi, ai voti l'articolo 13 nel suo complesso.

(E' approvato)

Art. 14.

« Nessun candidato può essere compreso in liste portanti contrassegni diversi, nè in più di tre liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione ».

(E' approvato)

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta successiva.

La seduta è rinviata a domani, alle ore 17, col seguente ordine del giorno:

1. — Comunicazioni.
2. — Mozione.
3. — Seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove norme per le elezioni regionali ». (377)

La seduta è tolta alle ore 21,20.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo